

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<p>COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI PROVVIDENZE A SEGUITO DEI TERREMOTI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 1967 E DEL GENNAIO 1968 IN SICILIA: <i>In sede referente</i> Pag. 1</p> <p>COMMISSIONI RIUNITE (I E X): <i>In sede legislativa</i> » 2</p> <p>AFFARI COSTITUZIONALI (I): <i>In sede legislativa</i> » 3 <i>In sede referente</i> » 3</p> <p>AFFARI INTERNI (II): <i>In sede legislativa</i> » 5 <i>In sede referente</i> » 6</p> <p>AFFARI ESTERI (III): <i>Comunicazioni del rappresentante del Governo sulla II conferenza mondiale per il commercio e lo sviluppo.</i> » 7</p> <p>GIUSTIZIA (IV): <i>In sede referente</i> » 9</p> <p>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): <i>In sede referente</i> » 13</p> <p>FINANZE E TESORO (VI): <i>In sede referente</i> » 15</p> <p>ISTRUZIONE (VIII): <i>In sede referente</i> » 16</p> <p>LAVORI PUBBLICI (IX): <i>In sede legislativa</i> » 19 <i>In sede referente</i> » 19</p> <p>TRASPORTI (X): <i>In sede legislativa</i> » 21 <i>In sede referente</i> » 22</p>	<p>AGRICOLTURA (XI): <i>In sede legislativa</i> Pag. 24</p> <p>INDUSTRIA (XII): <i>In sede referente</i> » 26 <i>In sede legislativa</i> » 26</p> <p>LAVORO (XIII): <i>In sede legislativa</i> » 30 <i>In sede referente</i> » 32</p> <p>IGIENE E SANITÀ (XIV): <i>In sede legislativa</i> » 33</p> <p>CONVOCAZIONI » 34</p> <p>RELAZIONI PRESENTATE » 38</p>
--	---

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei provvedimenti concernenti provvidenze a seguito dei terremoti dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968 in Sicilia.

IN SEDE REFERENTE.

MERCLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 16. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (4797).

Il relatore Magri, sottolineata la profonda emozione che ha scosso il paese per i tragici eventi verificatisi in Sicilia, riferisce ampia-

mente sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, che mira a predisporre i primi interventi e le misure più urgenti di carattere assistenziale per fronteggiare le situazioni di emergenza determinatesi nei territori della Sicilia colpiti dalle recenti calamità. Rileva, in particolare, come il decreto-legge essendo stato emanato prima che si verificassero le ultime scosse telluriche, non prevede nell'articolo 1 tutti i comuni effettivamente colpiti dal terremoto e di qui la esigenza, peraltro già preannunciata, che il Governo intervenga ulteriormente. Sottolinea come le attuali provvidenze costituiscano un tutto organico inteso a consentire una prima ripresa delle attività dei paesi colpiti, in quanto affrontano problemi di carattere finanziario, di soccorso e aiuto ai lavoratori, nonché quelli relativi all'agricoltura, all'artigianato e al piccolo commercio, alla sanità, ai lavori pubblici e alle attività assistenziali del Ministero dell'interno.

Intervengono nella discussione i deputati Nicosia, il quale chiede un brevissimo rinvio al fine di invitare il Governo ad illustrare i nuovi provvedimenti che intende assumere; Scalia, il quale concorda sull'opportunità di conoscere gli intendimenti del Governo per la ripresa economica della regione siciliana; Sinesio, il quale si associa alle considerazioni del deputato Scalia; Corrao che, pur accogliendo l'esigenza prospettata dal deputato Nicosia, ritiene opportuno iniziare la discussione del presente disegno di legge; Amendola, il quale prospetta l'opportunità di avere dal Governo un quadro completo della situazione creatasi in Sicilia a seguito del terremoto; Santagati, il quale si associa alla proposta del deputato Nicosia; Vizzini, il quale rileva l'incompletezza dell'elencazione dei comuni colpiti fatta dall'articolo 1 del decreto-legge ed essendo le provvidenze da esso previste già operanti, ritiene anch'egli utile rinviarne l'esame; Minasi, il quale rileva l'insufficienza delle provvidenze previste; Cottone il quale ritiene necessario invitare il Governo a deliberare un altro decreto-legge che estenda le provvidenze anche ai nuovi comuni colpiti; Fulci, il quale si associa alle considerazioni del deputato Cottone; Raia, il quale concorda con il deputato Minasi; Di Leo, il quale aderisce alla proposta Nicosia di un brevissimo rinvio; Pellegrino, il quale si dichiara favorevole ad iniziare subito la discussione del disegno di legge invitando soprattutto i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici ad essere presenti ai lavori della Commissione; Ripamonti, per il quale la discus-

sione in Commissione potrebbe fornire utili indicazioni al Governo; Basile Guido e Lauricella, i quali sottolineano l'esigenza di estendere le provvidenze del presente decreto-legge anche ai comuni colpiti da scosse telluriche successive.

Dopo che il Sottosegretario Gioia ha dichiarato che informerà i Ministri competenti delle richieste avanzate dai vari Commissari, la Commissione, su proposta del Presidente, delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge al fine di potere acquisire tutti gli elementi emersi dalla discussione e di procedere nella seduta di domani all'esame in sede legislativa del disegno di legge n. 4773 e delle proposte di legge nn. 4543, 4598, 4604 e 4684 relative ai terremoti dell'ottobre-novembre 1967.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (I) e TRASPORTI (X)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 12. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI. — Interviene il Ministro delle poste e telecomunicazioni, Spagnolli.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme relative all'organizzazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (3426-ter).

Le Commissioni, dopo interventi dei deputati Cucchi, Nannuzzi, Armato, dei relatori Mancini Antonio e Pitzalis, del Ministro Spagnolli, approvano l'articolo 54 del testo del Comitato ristretto, con voto contrario dei deputati del gruppo comunista.

Dopo che il Ministro ha accettato come raccomandazione alcuni ordini del giorno in tema di problemi settoriali dell'ordinamento del personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, alla unanimità, contrario il Ministro Spagnolli, approva un ordine del giorno presentato dal deputato Armato, col quale si impegna il Governo a predisporre le variazioni di bilancio occorrenti a soddisfare le esigenze di lavoro straordinario e di incentivazione al personale.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli, ed il Sottosegretario all'agricoltura, Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del corpo forestale dello Stato » (4344).

Il relatore Cavallari Nerino si richiama alla relazione svolta in sede referente, anche per quanto riguarda gli emendamenti, sui quali la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

Il deputato Nannuzzi, dichiaratosi favorevole al disegno di legge ed agli emendamenti, lamenta che il provvedimento sia limitato ad un unico settore degli operai ed insiste perché il Presidente iscriva all'ordine del giorno la proposta di legge vertente sugli operai dello Stato a contenuto generale.

Il Presidente assicura che tutte le proposte di legge di tale natura saranno iscritte all'ordine del giorno della Commissione della prossima seduta.

La Commissione, quindi, approva gli articoli del disegno di legge con gli emendamenti predisposti in sede referente.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli, il Sottosegretario di Stato per il commercio estero, Graziosi ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ordinamento della scuola statale materna » (*Approvato dal Senato*) (3990).

Il relatore Mattarella propone alla Commissione il seguente schema di parere:

« La Commissione, esaminato il disegno di legge, ritiene che non sorgano problemi di legittimità costituzionale in ordine all'affida-

mento delle varie mansioni per le scuole materne esclusivamente a personale femminile, in quanto la scelta di esso, per la peculiarità dei compiti, può essere fatta senza che ciò leda il principio fissato dall'articolo 3 della Costituzione.

In ordine all'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito, relativo alle competenze in materia di scuole materne delle province di Bolzano e Trento, si ritiene che, costituzionalmente, non sia necessaria una esplicita norma di deroga alle competenze dello Stato, in quanto la competenza delle province è assicurata dallo Statuto. Trattasi, peraltro, di competenza concorrente, il cui esercizio deve svolgersi nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e, nel caso, quindi, nell'ambito di quelli fissati dalla legge sulla scuola materna.

La Commissione, tuttavia, sottolinea l'esigenza che l'applicazione della legge in esame tenga conto delle esplicite competenze legislative ed amministrative delle province autonome di Bolzano e Trento.

L'emendamento rappresenta, nel suo complesso, la esigenza di un doveroso rispetto dello Statuto per cui la Commissione ritiene che, comunque, la mancata emanazione di norme di attuazione (di cui all'articolo 95 dello Statuto) nella materia non precluda l'esercizio del potere legislativo ed amministrativo autonomo da parte delle due province.

Intervengono sulla proposta del relatore i deputati Mitterdorfer, il quale si dichiara favorevole all'emendamento trasmesso dalla VIII Commissione in tema di competenza della provincia di Bolzano; Berloff e Scotoni, i quali richiamano l'attenzione della Commissione sui problemi relativi ai rapporti Stato-Regioni per le materie di competenza concorrente; Carcaterra, il quale documenta il suo parere favorevole alla proposta Mattarella con il richiamo ai principi generali del diritto; Nannuzzi, il quale, invece, dichiara il parere contrario del suo Gruppo alle delimitazioni previste dal disegno di legge in materia di affidamento al solo personale femminile delle mansioni che si svolgono nelle scuole materne e svolge rilievi sugli articoli 16, 18, 23 e 28 per violazione dei principi generali del pubblico impiego; Tozzi Condivi e Pizzalis, i quali concordano con il relatore; Maria Lisa Cinciari Rodano, la quale contesta, per violazione del principio di parità, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, la costituzionalità del disegno di legge, che, a suo avviso,

oltre tutto, non risponde alle esigenze di una educazione moderna, che la scuola materna deve offrire ai bambini; Jacometti, il quale dichiara di votare a favore dello schema di parere predisposto dal relatore, anche, per non creare ostacoli all'ulteriore corso del disegno di legge.

La Commissione, quindi, a maggioranza, approva la proposta del relatore Mattarella.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni degli uffici scolastici regionali e interregionali » (*approvato dal Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (4412).

Su proposta del relatore Pitzalis, la Commissione, considerato che il disegno di legge prevede la costituzione di uffici con competenze essenzialmente amministrative, all'unanimità, delibera di chiedere alla Presidenza l'assegnazione del disegno di legge alla propria competenza primaria.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore LOMBARDI: « Modifiche ed integrazioni alla legge 28 luglio 1967, n. 641, relativa all'edilizia scolastica » (*approvata dalle Commissioni riunite VI e VII del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (4638).

La Commissione approva, all'unanimità, il seguente schema di parere proposto dal relatore Baroni:

« La Commissione, pur rilevando che gli articoli 1 e 2 della proposta di legge rappresentano un miglioramento della legge 28 luglio 1967, n. 641, sotto il profilo del rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale, nonché delle province di Trento e di Bolzano, ritiene che, gli emendamenti presentati in sede di Commissione di merito dal deputato Mitterdorfer rappresentino un ulteriore e più soddisfacente perfezionamento della stessa legge n. 641 ».

PROPOSTA DI LEGGE:

STORTI ed altri: « Revisione dei ruoli organici del Ministero del commercio con lo estero » (4554).

Su proposta del Presidente, favorevoli il Sottosegretario Graziosi ed il Ministro Bertinelli, il quale si riserva, tuttavia, di esprimere un parere di merito in sede di discussione, la Commissione, all'unanimità, delibera di chiedere alla Presidenza l'assegnazione della proposta alla propria competenza legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

DARIDA: « Disposizioni per il personale trentanovista di ruolo ad integrazione della legge 12 febbraio 1942, n. 196 » (2280).

Su proposta del relatore Darida, favorevole il Ministro Bertinelli, il quale si riserva, tuttavia, di esprimere un parere di merito in sede di discussione, la Commissione, all'unanimità, delibera di chiedere alla Presidenza la assegnazione della proposta alla propria competenza legislativa.

PROPOSTE DI LEGGE:

ARMATO ed altri: « Norme relative al personale non insegnante delle soppresse scuole e corsi di avviamento professionale collocato nei ruoli statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784 » (3124);

ZUCALLI: « Norme integrative alla legge 14 luglio 1965, n. 902, concernente il personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (3827);

COLLESELLI ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale » (4301).

Il relatore Bressani presenta un testo unificato delle proposte di legge, sul quale il ministro Bertinelli si riserva di esprimere l'avviso del Governo.

La Commissione, quindi, delibera all'unanimità, di chiedere alla Presidenza la assegnazione delle proposte alla propria competenza legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

NUCCI e QUINTIERI: « Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (4422).

La Commissione, dopo che il Ministro Bertinelli si era dichiarato favorevole alla proposta del relatore Nucci di chiedere il trasferimento del provvedimento alla competenza legislativa, su proposta del deputato Nannuzzi, il quale richiama l'attenzione della Presidenza della Commissione sulla necessità di iscrivere all'ordine del giorno le proposte di legge a contenuto generale e vertenti sulla medesima materia, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

PROPOSTA DI LEGGE:

COCCO MARIA ed altri: « Norme integrative dell'articolo 16 della legge 18 maggio 1967, n. 318, sugli orfani di guerra » (4456).

Su proposta del Relatore Miotti Carli Amalia e dopo intervento favorevole dei deputati Jacazzi e Mattarelli e del Sottosegretario Ceccherini la Commissione approva a scrutinio segreto l'articolo unico della proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Adeguamento dei compensi spettanti alla Società italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali » (4641).

Il Relatore Greppi riferisce favorevolmente sul disegno di legge esponendo le ragioni che giustificano l'adeguamento dei compensi.

Il deputato Alatri, pur mantenendo le riserve altre volte espresse dalla sua parte sulla struttura e sul funzionamento della SIAE, esprime parere favorevole al provvedimento in esame.

Anche il rappresentante del Governo si dichiara favorevole.

Successivamente la Commissione approva i singoli articoli del disegno di legge che al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali » (4162);

PINTUS: « Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120 circa la indennità-premio di servizio a favore degli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali (INADEL) » (3497);

DE LORENZO ed altri: « Adeguamento dell'indennità-premio di servizio per gli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali » (3864);

FODERARO: « Adeguamento dell'indennità-premio di servizio erogata dall'INADEL a favore dei propri assistiti e sua estensione al personale non di ruolo » (4123).

Il Presidente Sullo informa la Commissione che per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 4, proposto dal Comitato ristretto, la Commissione lavoro ha espresso il seguente parere:

« Questa Commissione ha preso in esame l'emendamento all'articolo 4 del disegno di legge: "nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali" (4162), inteso ad elevare da 1/18 a 1/12 della retribuzione annua contributiva l'indennità-premio di servizio spettante ai dipendenti degli enti locali cessati dal servizio. Rilevato che la misura di 1/18 discorda da quella di 1/12 fissata per i dipendenti statali e facente carico all'ENPAS, mentre le contribuzioni nei due casi sono equivalenti (5,10 per cento nel 1966 per arrivare progressivamente nel 1978 a 7,80 per cento per l'INADEL e all'8,10 per cento per l'ENPAS, giustificandosi la tenue differenza finale col fatto che per l'INADEL l'iscrizione del personale non di ruolo garantisce l'equilibrio della gestione senza dover far ricorso a più elevate imposizioni contributive) esprime l'avviso che deve essere possibile assicurare, a parità di contribuzione, parità di prestazioni.

Pertanto esprime all'unanimità parere favorevole all'emendamento all'articolo 4 del disegno di legge, facendo rilevare, a conclusione, che nella stessa relazione preliminare risulta l'intenzione del Governo « di estendere ai dipendenti degli enti locali benefici analoghi a quelli concessi al personale dello Stato ».

Il Presidente Sullo prospetta quindi l'opportunità di affidare al Comitato ristretto, presieduto dall'onorevole Semeraro, un ulteriore esame del testo degli articoli non ancora approvati, sulla base di tale parere.

Il relatore Mattarelli aderisce alla proposta del Presidente che è approvata all'unanimità.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo statale in favore della fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3482).

La Commissione delibera il rinvio ad altra seduta della discussione per assenza giustificata del Relatore.

PROPOSTE DI LEGGE:

TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: « Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 » (186);

FODERARO: « Adegualiamenti economici per il clero » (4358).

Su proposta del deputato Borsari, alla quale aderisce il Relatore, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatore ANGELILLI: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Sipicciano del comune di Graffignano in provincia di Viterbo » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (4486);

Senatore SCHIAVONE: « Costituzione in comune autonomo della frazione Paterno del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza con la denominazione di Paterno » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (4487).

L'esame delle due proposte di legge è rinviato ad altra seduta per assenza giustificata del Relatore.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatore ANGELILLI: « Riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (4780);

RUSO SPENA: « Norme transitorie per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia » (1150).

Su proposta del Relatore Mattarelli alla quale aderiscono i deputati La Bella e Bonea (il quale rileva tuttavia una certa improprietà nel titolo), la Commissione approva, nel testo trasmesso dal Senato, gli articoli e il titolo della proposta di legge n. 4780, che al termine della seduta è votata a scrutinio segreto ed approvata.

La proposta di legge n. 1150 è dichiarata assorbita.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente* SULLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Sullo comunica che in ordine alla richiesta di passaggio in sede legislativa della proposta di legge Ingrao ed altri

n. 3164 il Ministro dell'interno, con lettera in data 29 gennaio 1968, ha espresso il parere contrario del Governo. Con la stessa lettera si esprime invece parere favorevole alla richiesta di trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 2679 e 3858.

Informa inoltre la Commissione della sostituzione in seno alla Commissione, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento, del deputato Arnaud con il deputato Bisaglia.

Esprime al deputato Arnaud l'apprezzamento suo personale e dei colleghi per il contributo di intelligenza dato ai lavori della Commissione, in particolar modo in occasione dell'indagine sullo stato della finanza locale.

Rivolge, quindi, un saluto di benvenuto al deputato Bisaglia.

Si associano alle parole del Presidente i deputati Borsari e Greppi.

PROPOSTA DI LEGGE:

INGRAO ed altri: « Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrisponderci agli amministratori dei comuni e province » (3164).

È dato mandato all'apposito Comitato che sarà presieduto dal deputato Bisaglia, di approfondire i termini della questione.

PROPOSTA DI LEGGE:

GIRARDIN e CANESTRARI: Riconoscimento di anzianità a favore degli ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza, che prestano servizio ausiliario di polizia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 » (*Urgenza*) (4260).

Su proposta del relatore Mattarelli, alla quale si associa il rappresentante del Governo, la Commissione delibera ad unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE:

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA: « Costituzione della provincia di Pordenone » (*Approvata dal Senato*) (4262).

Su invito del Presidente Sullo, in relazione a perplessità espresse da alcuni Commissari, il deputato Nucci relatore del parere della I Commissione, illustra il parere stesso riferendo attraverso quali considerazioni di ordine giuridico e sostanziali la Commissione affari costituzionali ha espresso detto parere.

Successivamente la Commissione, convenendo sulle valutazioni della Commissione affari costituzionali che alla istituzione della provincia di Pordenone possa, anzi debba, provvedersi con legge ordinaria e non con legge di revisione costituzionale e ritenendo pertanto che la proposta di legge n. 4262 può essere discussa dalla Commissione in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione, delibera ad unanimità di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta stessa. Si associa alla richiesta il rappresentante del Governo.

Il Presidente Sullo prospetta, quindi, la necessità di approfondire, in vista della prossima seduta, l'esame dell'articolo 2, la cui formulazione non ritiene del tutto soddisfacente. Sulla questione intervengono brevemente il relatore Di Giannantonio e i deputati Toros, Lizzero e Biasutti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

AFFARI ESTERI (III)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari.

COMUNICAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ZAGARI SULLA II CONFERENZA MONDIALE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO.

Il Sottosegretario Zagari si ricollega alla discussione svoltasi in Aula il 15 novembre dello scorso anno sul medesimo argomento per confermare che la Conferenza di Nuova Delhi intende porsi sulla stessa linea della I Conferenza di Ginevra sviluppando le implicazioni della Carta di Algeri ove hanno trovata chiara formulazione le aspettative del Terzo mondo. Dal novembre passato ad oggi il fatto più rilevante è rappresentato dall'invio — da parte dei paesi in via di sviluppo — di missioni di buona volontà incaricate di illustrare il contenuto della Carta di Algeri: la visita a Roma di una di queste missioni ha consentito di rilevare come sia lontana l'atmosfera di polemica che caratterizzò quattro anni or sono la prima Conferenza di Ginevra, e come vada emergendo invece uno spirito costruttivo nuovo, ispirato a realistica valutazione della situazione. Quest'ultima presenta elementi di obiettività, rilevante difficoltà, tra l'altro a motivo: 1) dei provvedimenti adottati oltre-oceano il 1° gennaio per

il risanamento della bilancia dei pagamenti; 2) della lievitazione di spese per gli armamenti, che assorbono grosse quote dei redditi nazionali; 3) della difficoltà per i paesi industrializzati ad accrescere il loro sforzo finanziario cui fa riscontro la difficoltà dei paesi in via di sviluppo ad assicurare un efficace impiego alle risorse disponibili.

Poste queste considerazioni, si pone il problema se si possa continuare per la strada intrapresa o se non si debba invece imboccare coraggiosamente una strada nuova, abbandonando il criterio che fa affrontare tutti i problemi ancora in termini di mentalità meramente industriali. Intanto gli avvenimenti degli ultimi anni, contraddicendo le speranze emerse ai tempi della Conferenza dell'Avana subito dopo la seconda guerra mondiale, hanno definitivamente messo in causa l'assunzione del liberalismo come regola degli scambi commerciali, sicché si deve quanto meno creare le premesse per la nuova strategia dello sviluppo mondiale. In questo contesto occorre intendere la cooperazione con i paesi in via di sviluppo come un'azione rivolta a creare nuove strutture economiche e sociali in un quadro programmatico e non già attraverso misure frammentarie e isolate, incapaci — come si è visto anche in Europa — di ridurre gli squilibri; in secondo luogo occorrerà superare la nozione stessa di aiuto, così come si va superando la nozione di assistenza tecnica, per accettare il principio del trasferimento, o semplicemente della partecipazione di ogni paese — secondo le sue possibilità — ad una politica planetaria di sviluppo; in terzo luogo occorrerà orientarsi verso una cooperazione economica regionale nell'ambito delle aree di sviluppo; in quarto luogo la delegazione italiana si adopererà, nel corso dei lavori di Nuova Delhi, nei due settori ove prevalentemente si concentreranno i lavori, settore commerciale e settore finanziario.

Nel primo settore si ripropone con piena evidenza il problema dei prodotti di base che occupano una posizione predominante (85 per cento) delle esportazioni dei paesi in via di sviluppo: distinguendo, precisa che, a) per i prodotti tipici tropicali occorre intervenire ad una stabilizzazione dei prezzi b) per i prodotti del Terzo mondo sottoposti a concorrenza da parte dei prodotti industriali sintetici, procedere a riduzione dei costi di produzione e, se del caso, a misure di riconversione; c) per le produzioni comuni sia ai paesi industrializzati che a quelli sottosviluppati, ricercare particolari intese in sede comunitaria;

inoltre valutare se non si possa procedere ad anticipata applicazione nei confronti dei paesi in via di sviluppo delle riduzioni tariffarie previste dal *Kennedy round*.

Un problema ulteriore e particolarmente delicato investe la questione del trattamento tariffario speciale applicabile ai prodotti manifatturati e semimanifatturati esportati dai paesi in via di sviluppo, che già ha ottenuto una decisione favorevole di principio in seno all'OECS. La delegazione italiana si adopererà infine perché sia facilitata al massimo la partecipazione degli operatori di quei paesi alle fiere internazionali ed ai convegni in Italia.

Con riferimento al settore finanziario, rammenta l'obiettivo fissato in sede internazionale di devolvere in favore dei paesi in via di sviluppo l'1 per cento del reddito nazionale dei paesi industrializzati e rammenta altresì che quasi tutti i paesi industrializzati sono ancora al di sotto di questo parametro (al quale invece si tiene vicino il nostro Paese, pur se la quota di contributi di carattere pubblico è tuttora esigua): poiché non è ipotizzabile nella situazione attuale che i paesi industrializzati prendano impegni per obiettivi più ambiziosi dell'attuale 1 per cento del prodotto nazionale, si tratta di studiare nuove fonti di finanziamento per assicurare capitali freschi ai paesi in via di sviluppo. In proposito, fa riferimento alla proposta italiana in seno al Comitato delle Nazioni Unite, intesa a devolvere al progresso economico e sociale dei paesi in via di sviluppo le risorse liberate dalle prime misure parziali di disarmo; la nostra delegazione si impegnerà anche per la creazione di un fondo costituito dalle somme risparmiate a seguito della vendita a prezzi ridotti di materiali fissili ai paesi che ne facciano richiesta e per l'aumento delle risorse della «Associazione Internazionale dello Sviluppo». Essa si impegnerà altresì a sottolineare l'importanza dell'aspetto tecnologico ai fini dello sviluppo dei paesi arretrati; conclude assicurando che a Nuova Delhi il nostro Paese occuperà il posto che spetta ad una nazione altamente consapevole — anche per averne fatta diretta esperienza nel proprio territorio — del problema delle aree sottosviluppate, ed anticipa un nuovo rapporto alla Commissione esteri al rientro della delegazione in Italia, in esplicito riconoscimento dell'importanza che assume una partecipazione viva, diretta, appassionata del Parlamento a questi problemi.

Il deputato Lombardi Riccardo attrae la attenzione della Commissione sulla crescente gravità della situazione dei paesi in via di

sviluppo, facendo riferimento alla quota di aiuti ad essi destinata che, oltre ad essere discesa — negli anni 1962-1966 — dallo 0,72 allo 0,57 per cento, risulta sempre più impoverita dal costo degli interessi, sicché si perviene a situazioni, quale la nostra, di assoluta vanificazione degli aiuti. La Conferenza di Nuova Delhi dovrebbe, a suo avviso, contestare questa concezione mistificata degli aiuti (forniti per lo più troppo spesso in forma di veri e propri crediti commerciali) ed acquisire la consapevolezza che o si ha un'inversione di tendenza, con assunzione di volontà politica corrispondente, o il divario tra paesi industrializzati e paesi sottosviluppati si amplierà irrimediabilmente.

Il deputato Sandri è del parere che l'attuale conduzione degli aiuti ai paesi sottosviluppati prepari il ritorno massiccio del neocolonialismo; alla Conferenza di Algeri i paesi del Terzo mondo hanno però individuato una significativa differenza tra gli aiuti provenienti dal mondo industriale occidentale (che debbono essere sottoposti a radicale mutamento quantitativo e qualitativo) e gli aiuti provenienti dal mondo socialista (che già si collocano sulla strada corretta). Gli aiuti forniti dai paesi industrializzati a struttura capitalistica, difatti, risultano generalmente collegati a condizioni iugulatorie, che si risolvono in un vantaggio di ritorno per le economie di provenienza ed in un sollievo soltanto apparente e precario per le economie destinatarie: così ad esempio accade quando gli Stati Uniti vincolano i prestiti concessi alla clausola di acquistare sul loro stesso mercato. In questo modo si ribadisce quella dipendenza dei paesi terzi che verbalmente invece si nega. Altra prova di questa dipendenza è rappresentata dal fatto che spesso gli aiuti vengono concessi ma si tenta di sottrarre al giudice indigeno naturale la competenza sulle eventuali controversie. In sostanza il problema che impegnerà la nostra delegazione a Nuova Delhi è, a suo avviso, quello di partire pregiudizialmente da una rivendicazione coerente e pregnante dei diritti dei paesi del Terzo mondo alla indipendenza ed alla sovranità.

Lamenta infine che la nostra delegazione non accolga una rappresentanza di parlamentari.

Il deputato Vedovato sottolinea la estrema complessità del problema, adeguatamente riproiettata nelle comunicazioni del Sottosegretario, che ha avuto il merito di soffermarsi sulla questione delicata dei prodotti tipici dei paesi del Terzo Mondo. Ritiene a questo ri-

guardo e riferendosi esplicitamente ai prodotti tropicali, che ogni sforzo vada compiuto per assicurare una stabilizzazione dei loro prezzi: rammenta, in proposito, che negli anni 1962-1963 l'oscillazione dei prezzi del cacao e del caffè (valutabile intorno al 18 per cento) poté vanificare totalmente gli aiuti contemporaneamente ricevuti. Convenzioni internazionali e casse di compensazione sono gli strumenti da adottare.

Una strategia feconda degli aiuti ai paesi sottosviluppati importa — come documentano l'esperienza e gli esami comparativi condotti — l'adozione di tattiche particolari, sia da parte dei paesi industriali che da parte dei paesi sottosviluppati.

Da parte dei paesi industrializzati, si sono rivelate feconde tutte le misure di preinvestimento (Giappone); tutte le clausole giurisdizionali intese a garantire la tranquillità all'impiego dei capitali; tutte le clausole capaci di assicurare il ritorno nei paesi di origine di certi particolari investimenti. Da parte dei paesi sottosviluppati si sono rivelate proficue le misure di esenzione fiscale, la cura degli aspetti giurisdizionali (che andrebbero però trasferito da sedi bilaterali a sedi multilaterali), la delimitazione di aree regionali di intervento, cui corrispondono strumenti bancari, quali la Banca Asiatica di Sviluppo e la Banca Africana di Sviluppo, meritevoli di veder trasferite a loro disposizione quote del fondo internazionale.

Il deputato Pedini lamenta anch'egli che la delegazione non accolga una rappresentanza parlamentare; è anch'egli del parere che la Conferenza di Nuova Delhi debba assistere, se vuol riuscire, ad una riconversione dell'atteggiamento assunto e delle politiche praticate sinora, abbracciando una concezione globale della lotta al sottosviluppo.

La nostra delegazione dovrà esprimere altresì il suo impegno perché i sei paesi del Mercato comune insistano su un punto di vista unitario e non lascino spazio al probabile tentativo di egemonizzazione del dialogo da parte dei francesi. Si sofferma poi sul problema dei prodotti tropicali (che i paesi produttori devono sostenere con adeguate misure di propaganda); dei prodotti semilavorati (di cui i paesi importatori devono agevolare l'ingresso), e degli strumenti tecnici di assistenza agli investimenti.

Il Sottosegretario Zagari replica ai deputati intervenuti esprimendo anch'egli il suo rammarico per la mancata partecipazione di una rappresentanza parlamentare alla conferenza di Nuova Delhi; conferma i criteri di

globalità e multilateralità ai quali ispirerà il suo lavoro la delegazione italiana, nell'impegno di agevolare sempre più e meglio il trasferimento di capitali ai paesi in via di sviluppo.

Il Presidente Cariglia, dopo aver comunicato alla Commissione che è pervenuta la risoluzione, approvata dal Parlamento europeo, sulle decisioni del Consiglio delle Comunità del 19 dicembre 1967, relative alle domande di adesione del Regno Unito e di altri paesi europei, rileva il consenso unanime della Commissione sulla rilevanza obiettiva dei problemi posti dalla Conferenza di Nuova Delhi, sulla fondatezza delle preoccupazioni espresse dal Sottosegretario Zagari, e sulla connessione fra questi problemi ed il problema della pace.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 10,15. —
Presidenza del Presidente ZAPPA. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

DISEGNI DI LEGGE:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 » (*Approvato dal Senato*) (4691);

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia » (Tabella n. 5) (*Parere alla V Commissione*);

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966 » (*Approvato dal Senato*) (4706).

La Commissione prosegue nell'esame dei disegni di legge ed interviene il deputato Amatucci il quale, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente Zappa e per la collaborazione data alla Commissione dal Ministro Reale e dal Sottosegretario di Stato Misasi, pone la domanda se l'ordinamento giuridico attuale corrisponda alle necessità del Paese e se gli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa consentano obiettivamente una azione di rinnovamento delle strutture della giustizia.

Esprime delle preoccupazioni per il fatto che vi siano 205 giudici fuori ruolo, in quanto assegnati a funzioni ed incarichi diversi da quelli propri della magistratura e rileva, con preoccupazione, che molti concorsi per la carriera direttiva degli istituti di prevenzione e

di pena vanno deserti per mancanza di partecipanti. Ritiene che questo fenomeno sia soprattutto da attribuirsi alla inadeguatezza delle retribuzioni che scoraggiano i giovani dall'intraprendere una carriera che richiede, ormai, una precisa specializzazione.

Per quanto concerne il problema della rieducazione dei minori chiede chiarimenti al Ministro in merito alla diversità di oneri che vengono sostenuti dai vari istituti privati cui il Ministero affida il compito di recupero dei minori stessi.

Successivamente si sofferma sul problema dell'edilizia giudiziaria ponendo in rilievo come, molte volte, per interferenze di altri dicasteri i comuni, malgrado i mutui concessi loro per la costruzione di nuovi edifici, non possono procedere alla edificazione delle sedi giudiziarie con grave danno per la collettività. In sintesi, lamenta che lo Stato, da una parte dia dei mutui che, dall'altra parte, vengono ripresi dallo Stato stesso che vende al comune, a prezzi di libero commercio, terreni demaniali sui quali va costruito il nuovo edificio.

Auspica un effettivo potenziamento dei servizi legislativi del Ministero di grazia e giustizia suggerendo che a questa importante funzione sia adibito del personale altamente qualificato e tecnicamente preparato al fine di formulare dei testi di legge più chiari e più esatti.

Osserva che, anche durante il corso di questa legislatura, non è stato possibile pervenire all'approvazione del nuovo ordinamento penitenziario dopo dieci anni dacché il problema è all'attenzione del Parlamento e del Ministero.

Trattando del problema delle grazie e del loro rilevante numero, pensa che il Capo dello Stato dovrebbe far ricorso a questo istituto solo in situazioni del tutto eccezionali mentre, nella massima parte dei casi, sarebbe bene che la decisione sulla domanda di grazia fosse affidata esclusivamente all'autorità giudiziaria.

Auspica che il problema della meccanizzazione dei servizi possa assumere un ritmo più sostenuto dati gli evidenti vantaggi che esso comporta e sottolinea la necessità di far ricorso, il più possibile, a dei testi unici. Conclude il proprio intervento osservando come la legislatura si stia chiudendo senza che la riforma del rito del lavoro, malgrado ogni impegno posto dalla Commissione, sia stata conclusa e, analogamente, quella che concerne la riforma del codice di procedura penale, mentre l'ordinamento forense è rimasto in stato di relazione davanti all'Assemblea della Camera.

Auspica che nel prossimo futuro i problemi della giustizia possano essere affrontati in modo più rapido e determinante a tutto beneficio dei cittadini e del Paese.

Prende la parola il deputato Romeo il quale, dopo aver manifestato il suo apprezzamento al Ministro, ai componenti della Commissione ed al Presidente Zappa, per il lavoro svolto, analizza lo stato di previsione della spesa. Osservata la limitatezza degli stanziamenti previsti chiede delle delucidazioni sugli assegni previsti per gli addetti al Gabinetto e sulle loro indennità di missione. Fa notare che, per alcuni servizi del Ministero di grazia e giustizia, i posti in organico non risultano coperti, come quelli del servizio sociale, mentre in altri settori si nota un soprannumero di personale rispetto alle tabelle organiche.

Osserva che i problemi fondamentali della giustizia sono stati dibattuti ampiamente durante questi anni dalla Commissione, però, non hanno trovato soluzione alcuna e, pertanto, ancora oggi sono pienamente validi gli elementi critici contenuti nel discorso del Presidente Saragat al Consiglio superiore della magistratura.

Notando che dal giorno di questo intervento del Capo dello Stato ad oggi sono passati circa due anni, domanda quale sia lo orientamento del Governo almeno per il nuovo anno finanziario e quale programma intenda svolgere per arrivare a delle soluzioni concrete.

Precisa che con questa domanda intende nettamente distinguere fra la posizione del Ministro Reale e quella del Governo, dato che gli sembra di dover rilevare, in materia, non una mancanza di volontà del Ministro, ma una incapacità politica del Governo di centro-sinistra. Infatti, le dimensioni della crisi della giustizia, sono ormai, ampiamente dibattute nella stampa, hanno estesi echi nei congressi forensi, vengono riproposte in tutti i discorsi dai procuratori generali delle Corti d'appello e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Gli sembra che dal programma tracciato all'inizio della legislatura dal Ministro guardasigilli dell'epoca, onorevole Bosco, ove si prevedeva l'approvazione dei nuovi quattro codici, si sia arrivati ad un nulla di fatto, salvo quanto riguarda il tentativo della Commissione giustizia di elaborare la riforma del codice di procedura penale che, però, non ha avuto seguito in Assemblea.

D'altra parte, neppure la « novella » per la riforma del codice penale è stata presentata al

Parlamento e deve registrare solo il tardivo annuncio di uno stralcio della « novella » stessa che, in questi giorni, dovrebbe essere presentato alla Camera. Tutti sanno che neppure questo provvedimento arriverà a conclusione.

Del resto anche leggi particolarmente interessanti come quella per l'adozione speciale, che è stata regolarmente approvata, trovano estreme difficoltà di applicazione pratica, in quanto si è istituito un braccio di ferro fra magistratura e direzione dei brefotrofi determinando una stasi quasi totale delle adozioni.

Gli sembra che tutto ciò derivi dalla mancanza di un indirizzo unitario, dalla mancanza di una volontà politica che, ancor più, si manifesta nel campo dei rapporti fra Ministro di grazia e giustizia e Consiglio superiore della magistratura.

Affronta, quindi, il settore della magistratura ed auspica la riduzione del numero dei componenti negli organi giudicanti collegiali; pensa che il principio costituzionale della inamovibilità del magistrato possa e debba venir rivisto in quanto, oggi, la magistratura non dipende più dall'esecutivo ma gode di un suo autogoverno, mentre è urgente che ogni magistrato possa essere rapidamente assegnato là dove è necessaria la presenza di un giudice.

Fa rilevare, inoltre, che le procedure giudiziarie sono appesantite da un complesso di formalismi che dovrebbero venire eliminati in base al dettame fondamentale che il cittadino ha il diritto di ottenere una giustizia rapida con piena certezza del diritto.

Interviene, quindi, il deputato Coccia, il quale fa notare quanto convulso, appaia quest'anno, l'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Questa situazione è determinata da un complesso di fattori di carattere contingente e politico che sono al di fuori della stessa competenza della Commissione giustizia. D'altra parte, anche quest'anno, il discorso sullo stato di previsione della spesa non si discosta in alcun modo da quanto è stato detto negli ultimi quattro o cinque anni, o anche prima, in quanto i problemi della giustizia ristagnano e non vengono risolti, a parte qualche timido tentativo di affrontarli.

La disfunzione del sistema giudiziario — inteso nella sua più vasta accezione — ha, ormai, riflessi sempre più evidenti ed incisivi nella grande stampa di informazione; viene chiaramente precisata nei discorsi dei procuratori generali alla inaugurazione dell'anno giudiziario con la preoccupante segnalazione, proprio in questi discorsi, che, oggi, in Italia

si deve lamentare una sempre più larga fuga del cittadino dalla giustizia. Si tratta, quindi, di affermazioni basate su constatazioni di fatto, effettuate da coloro che hanno i mezzi di controllo dell'andamento del fenomeno. Naturalmente, la persistenza di questi fenomeni propone al legislatore ed al Governo nuovi problemi, nuovi orientamenti che non vanno sottovalutati. Sarà, quindi, necessario riprendere il discorso del giudice di pace; del giudice elettivo; delle giurie popolari, se si vorrà conservare al cittadino italiano un minimo di fiducia nella amministrazione della giustizia.

Naturalmente questo fenomeno, ormai registrato ed accertato, implica delle chiare responsabilità di carattere politico che vanno ricercate nella posizione assunta dal Governo di centro-sinistra che, nella varietà degli elementi che lo compongono e nell'interno gioco delle parti, ha trovato modo di eludere ogni diretto ed approfondito esame del complesso poliedro che forma la realtà giudiziaria del nostro Paese.

D'altra parte, questa situazione non deve sorprendere alcuno quando si pensa che nell'ambito della programmazione manca, per il settore della giustizia, una qualsiasi indagine previsionale sulle relative necessità e sugli sviluppi.

Anche nella nota preliminare, che accompagna lo stato di previsione per il 1968, non è spesa una parola per indicare quali priorità, quali obiettivi, quali problemi il Governo intenda affrontare. È evidente che per creare e determinare una ristrutturazione generale dell'ordinamento giudiziario è necessario che il Governo ed il Ministro di grazia e giustizia predispongano dei piani previsionali chiaramente studiati e precisamente scelti. Questo problema della previsione potrà essere affrontato e risolto soltanto se al Ministero di grazia e giustizia sarà riconosciuta ed assegnata una ben più concreta disponibilità di mezzi. Se così non avverrà, la fuga dalla giustizia sarà sempre più concreta e più insistente; l'arbitrato e la transazione sostituiranno la certezza del diritto.

Questi aspetti negativi della situazione attuale, oramai chiaramente acquisiti alla coscienza del cittadino italiano, non possono non ricadere nella diretta responsabilità dei partiti di maggioranza che, nell'ambiente della coalizione in cui vivono, hanno dimostrato carenza di una specifica volontà politica.

Ritiene che il bilancio di questa legislatura sia fallimentare ed augura che dopo la pros-

sima consultazione elettorale si inauguri un nuovo corso politico con altre intese fra i gruppi parlamentari e che l'apporto di nuove forze concretamente democratiche, possa aiutare l'attuale centro-sinistra ad uscire dalle angustie in cui attualmente si trova.

Prende la parola il deputato Breganze osservando che l'esame dello stato di previsione della spesa, quest'anno, data la prossima chiusura della legislatura, assume il valore più che di un atto politico, di un atto dovuto.

Si rende perfettamente conto che nel settore della giustizia non tutto va bene; che non tutto si muove con adeguato ritmo e precisione. Ritieni, però, che il gusto della critica non debba essere portato sempre su di una china demolitrice ed esprime la sua speranza e la sua fiducia che la attuale situazione possa progressivamente migliorare. Alcuni sintomi di ripresa — come anche annunciato dal Ministro Reale in una sua interruzione — qua e là cominciano ad affiorare. Se questa tendenza dovesse svilupparsi nella prossima legislatura, il lavoro della Commissione giustizia, molto probabilmente, arriverebbe almeno ad alcune di quelle conclusioni che egli, anni or sono, auspicava, potessero essere concluse nell'arco di quella che sta per finire.

Nessuno ignora il lavoro svolto dalla Commissione giustizia e pensa che, proseguendo su una linea di pieno impegno, il Parlamento abbia realmente la possibilità di correggere e di ridimensionare determinati aspetti della disfunzione della giustizia.

Auspica che ai lavori della Commissione giustizia l'Assemblea della Camera voglia, in un prossimo futuro, dare un maggior spazio, in quanto non può non rilevare che i più importanti lavori effettuati in Commissione sono rimasti allo stato di relazione e che se qualche legge, di più ampio respiro, è stata varata ciò è stato possibile soltanto perché la discussione ha avuto luogo in sede legislativa.

Ritiene che, pur operando su problemi di portata più limitata si possa determinare un miglioramento concreto nella situazione generale e, a titolo di meditazione indica alla Commissione ed al Governo la necessità di potenziare l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, trasformandolo in ufficio legislativo centrale del Governo, con compiti di coordinamento su tutta la iniziativa legislativa dei vari dicasteri.

Contemporaneamente suggerisce di dare alla Commissione giustizia la possibilità di esprimere, almeno sotto determinati aspetti, dei pareri vincolanti per le altre Commissioni,

in modo da rendere più uniforme e valida la legiferazione che oggi soffre di alcune anomalie.

Inoltre, e non si nasconde la portata del problema, il Parlamento dovrebbe regolare il potere normativo dell'esecutivo in modo da delimitare chiaramente le zone di competenza fra il potere legislativo e l'esecutivo.

Altro aspetto che propone all'attenzione della Commissione è quello del lavoro legislativo compiuto durante una legislatura, ma non in essa esaurito, in relazione alla economia di tempo e di lavoro che si avrebbe con la ripresa delle attività nella nuova legislatura.

Per quanto si attiene alla organizzazione giudiziaria, pensa che una ristrutturazione generale non solo dovrebbe interessare il settore dei magistrati, ma anche quello delle circoscrizioni territoriali; chi porrà mano a questa revisione, a suo giudizio, dovrà avere i poteri e la determinazione di sopprimere uffici — siano essi preture o tribunali — là dove risultino inutili, trasferendo sedi e creando nuovi uffici nei luoghi ove si siano manifestate concrete necessità.

Esprime il proprio favore alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali giudicanti; auspica una maggiore specializzazione dei magistrati; una revisione delle giurisdizioni speciali; la soluzione della dipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, che egli rivendica al Ministero di grazia e giustizia. Pensa che altri punti di meditazione per il Governo e per la Commissione debbano essere quelli relativi alla immediata copertura dei vuoti determinati dalle dichiarazioni di illegittimità costituzionale; la consapevolezza che le troppe e reiterate amnistie rappresentano un danno per la maestà della giustizia. Sottolinea, inoltre, la necessità di risolvere il problema del segreto istruttorio in rapporto al diritto di informazione; fa notare che la creazione dei tribunali amministrativi regionali non deve essere necessariamente subordinata al sorgere delle nuove regioni; rileva la urgenza di definire la posizione e la dipendenza della polizia giudiziaria.

Avviandosi alla conclusione esprime il parere che, pure esistendo nel campo della giustizia dei problemi di vasto respiro e di più ampia portata, si possa, pur tuttavia, operare attraverso una serie di interventi anche per settori od argomenti limitati. Non si nasconde che strumento valido per la riorganizzazione della giustizia sarebbe la disposizione di maggiori mezzi finanziari, però non ignora che il problema fondamentale è sempre quello degli

uomini perché solo con l'entusiasmo, con la dedizione, con la preparazione di tutti e di ciascuno si possono superare le situazioni più gravi.

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle 17,45).

Interviene il deputato Mannironi, il quale osserva che l'esame dello stato di previsione della spesa, alla scadenza di una legislatura, ha più il valore di un consuntivo che di un esame previsionale dell'azione che il Governo intende di svolgere nel nuovo anno finanziario.

Per quanto si attiene ai grandi problemi di fondo, dichiara di concordare con quanto è stato espresso, questa mattina, dai deputati Breganze ed Amatucci. D'altra parte, la nota preliminare allo stato di previsione elenca diligentemente le concrete realizzazioni effettuate dal Governo nel decorso anno finanziario.

È evidente che, se qualche argomento non è stato ancora trattato o se il lavoro non è stato ancora completamente definito, ciò non può essere ascritto a carenza di volontà né della Commissione, né del Ministro Reale, né del Sottosegretario di Stato Misasi.

Tutti sanno quale sia stata la mole di lavoro svolta dalla Commissione giustizia e quale collaborazione essa abbia ricevuto dal Governo per cui, se delle incompletezze vanno registrate, esse derivano da un complesso di fattori estranei all'ambito della Commissione stessa.

Proprio in relazione a quei provvedimenti che, pur essendo stati esaminati dalla Commissione non sono stati ancora definitivamente approvati, auspica che il Parlamento possa trovare una soluzione al fine di conservare tutti i lavori svolti di modo che nella prossima legislatura non si sia costretti a riprendere l'esame sin dall'origine per ogni singolo provvedimento.

Contesta alcune affermazioni fatte dal deputato Coccia nel suo intervento ed esclude che la democrazia cristiana possa essere tacciata di conservatorismo. Lamenta che in alcuni discorsi dei procuratori generali alla inaugurazione dell'anno giudiziario si siano ascritte al Parlamento determinate responsabilità per la mancata approvazione di alcuni provvedimenti. La critica andrebbe diretta, a suo giudizio, ad altri settori.

Dopo aver constatato la limitatezza degli stanziamenti nello stato di previsione osserva che, in genere, si ha la sensazione che la funzione della giustizia non sia tenuta nel dovuto

conto dal Governo tanto che nei piani previsionali se ne parla poco o niente.

Dà atto al Ministro Reale di aver annunciata la presentazione dello stralcio della « novella » per la riforma del codice penale.

Trattando, quindi, dell'aumento delle pendenze giudiziarie, si augura che questo pesante fenomeno possa manifestare una inversione di tendenza grazie ai nuovi concorsi per uditore giudiziario, che sono stati indetti al fine di coprire le vacanze nei ruoli della magistratura. Pensa anche che la redistribuzione territoriale dei magistrati secondo nuovi criteri, come sta avvenendo, possa essere di giovamento alla soluzione di questo problema e, da ultimo, raccomanda al Ministro che i magistrati con funzioni direttive vengano accuratamente scelti in base alla effettiva capacità organizzativa che essi dimostrano di avere.

Dopo aver accennato alla lunghezza dei processi civili e penali; dopo aver segnalato al Ministro che in alcune carceri vi sono detenuti che da oltre tre anni attendono di essere giudicati; dopo aver auspicato che si riesca a concludere la riforma del rito del lavoro, augura a coloro i quali, nella prossima legislatura, torneranno alla Commissione Giustizia, di riuscire a concludere la trattazione di quei problemi che l'attuale Commissione non ha potuto completare, ma non per causa propria.

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Spagnolli e i Sottosegretari di Stato per il tesoro Agrimi e per le poste e le telecomunicazioni Mazza.

DISEGNO DI LEGGE:

« Contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla II Commissione*) (4761).

Il relatore Galli illustra ampiamente la portata e le finalità del disegno di legge, vivamente sollecitando la Commissione a ma-

nifestare consenso con l'ulteriore *iter* del provvedimento.

Intervengono nella discussione: il deputato Maschiella, il quale ribadisce l'esigenza di una più approfondita conoscenza e documentazione dei problemi posti con la iniziativa legislativa in esame, al fine di consentire alla Commissione bilancio una adeguata valutazione della scelta di spesa implicata dall'iniziativa legislativa medesima, adombrando dubbi e perplessità sulla utilità di un così massiccio intervento finanziario dello Stato e manifestando l'atteggiamento contrario del gruppo comunista, che si riserva di valutare l'eventualità di una richiesta di rimessione in Assemblea in sede di competente Commissione di merito; e il deputato Goehring, il quale, dopo aver confermato la competenza della Commissione bilancio a valutare la scelta di spesa disposta con le singole iniziative legislative di volta in volta sottoposte all'esame della Commissione medesima, esprime il proprio consenso sul disegno di legge.

Dopo una breve replica del relatore Galli e su proposta dello stesso, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto » (*Parere alla VI Commissione*) (4721).

Il relatore Ghio torna ad illustrare il disegno di legge e richiama il parere in precedenza espresso dal Comitato pareri, che ritenne di dover condizionare il proprio consenso all'ulteriore *iter* del provvedimento ad una adeguata modifica dell'articolo 2 che richiamasse, a copertura della maggiore spesa implicata, una riduzione del capitolo n. 3491 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, non risultando più valido il riferimento all'anno finanziario 1967 contenuto nel testo originario del progetto di legge, per la intervenuta scadenza dell'anno finanziario medesimo e conseguente chiusura delle relative contabilità.

Il relatore informa, quindi, la Commissione che il Governo ha ora chiesto un riesame del disegno di legge e del parere al riguardo espresso, sulla base della considerazione che le disponibilità già iscritte sul capitolo n. 3491 del bilancio Tesoro 1967 (Fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale) possono considerarsi alla stessa stregua di

quelle accantonate sul fondo globale, trattandosi di poste di bilancio dove vengono complessivamente valutati fabbisogni finanziari da utilizzarsi anche con provvedimenti legislativi, sicché le disponibilità medesime ricadrebbero nella ipotesi contemplata dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e sarebbero pertanto utilizzabili, alla stregua degli accantonamenti del fondo globale, anche nell'anno finanziario successivo a quello di iscrizione in bilancio.

Il relatore contesta tale affermazione, ritenendo assolutamente infondata la ipotesi di una assimilazione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale al fondo globale, ed esclude come pertinente il riferimento alla legge n. 64 del 1955. Chiarisce che, ove la Commissione confermasse la copertura originariamente formulata dall'articolo 2 del disegno di legge, ne risulterebbe derogata la legge generale di contabilità dello Stato, nonché il relativo regolamento, che più esplicitamente nel suo articolo 153 dispone siano mandati in economia gli stanziamenti non impegnati al termine dell'esercizio di competenza. Ribadisce la interpretazione, in ogni occasione riconfermata dalla Commissione bilancio, che la richiamata legge n. 64 circa l'utilizzo delle disponibilità del bilancio destinate al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso debba e possa essere riferita soltanto ed esclusivamente alle poste iscritte sul fondo globale. Conclude, proponendo alla Commissione di confermare il parere favorevole condizionato, già espresso in sede di Comitato pareri.

Dopo un intervento del deputato Raucci, che concorda con le argomentazioni e le osservazioni svolte dal relatore, il deputato Spagnoli definisce artificioso il meccanismo posto in atto dal disegno di legge in esame, auspicando una soluzione più razionale del problema, da attuarsi attraverso una adeguata modifica dell'attuale percentuale di riparto tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta delle entrate fiscali, anziché mediante saltuarie assegnazioni di contributi straordinari.

Il Sottosegretario Agrimi, dopo aver assicurato il deputato Spagnoli che il Governo considera con la dovuta attenzione il problema da lui sollevato, contesta la interpretazione della legge n. 64 del 1955 adottata dalla Commissione e testé ribadita dal relatore, interpretazione diretta a restringere la operatività della predetta legge alle sole disponibilità relative ad accantonamenti dei fondi globali, con esclusione, quindi, di quelle relative ad altri capitoli di spesa o a nuovi mezzi di entrata.

Il Sottosegretario rileva, anzitutto, che il riferimento a riduzioni di capitoli di spesa diversi da quelli dei fondi globali non presenta alcuna differenza, poiché siffatti stanziamenti di bilancio, una volta intervenuta la chiusura dell'esercizio senza l'avvenuto perfezionamento dell'*iter* legislativo dei singoli provvedimenti di spesa, vengono portati in economia, con espresso richiamo alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante apposito elenco allegato al conto consuntivo, che indica l'importo delle somme acquisite al bilancio ed il provvedimento al cui finanziamento sono destinate. Aggiunge che, anche da un punto di vista letterale, la richiamata legge n. 64 non fa alcuna discriminazione fra le varie forme di « disponibilità », che pertanto possono essere costituite tanto da nuovi cespiti di entrata quanto da riduzione di capitoli di spesa, sia che riguardino il fondo globale che altri capitoli.

Il Sottosegretario conclude, invitando la Commissione a rivedere il parere a suo tempo espresse prospettando la opportunità che la Commissione non irrigidisca il proprio atteggiamento nei confronti del disegno di legge in esame e rinvii la questione di principio ad una discussione di carattere generale, che potrebbe più opportunamente essere affrontata dalla Commissione bilancio medesima all'inizio della prossima legislatura.

A sua volta, il Presidente Orlandi, dopo aver ricordato che la legge 27 febbraio 1955, n. 64, autorizza la utilizzazione anche nello esercizio successivo delle disponibilità « destinate » a far fronte a provvedimenti legislativi in corso, chiarisce che la destinazione di tali disponibilità deve risultare da un atto formale quale l'approvazione per legge delle previsioni di spesa e che, quindi, non può trattarsi che degli stanziamenti accantonati sul fondo globale per le poste ivi specificamente indicate, ovvero degli ulteriori stanziamenti a tal fine destinati con un successivo provvedimento di variazione del bilancio. Il Presidente aggiunge che anche le discussioni parlamentari relative alla legge n. 64 del 1955 inequivocabilmente confortano tale rigorosa e restrittiva interpretazione della legge stessa, del resto ribadita in ogni occasione dalla Commissione bilancio.

La Commissione, quindi, accogliendo la proposta avanzata dal relatore, delibera, all'unanimità, di confermare il parere favorevole già espresso in sede di Comitato pareri nella seduta del 23 gennaio 1968, e di confermare, altresì, la condizione, già formulata con il parere medesimo, di una conveniente modifi-

ca dell'articolo 2 del disegno di legge, che aggiorni il riferimento della copertura con il richiamo del bilancio del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (*Parere alle Commissioni I e X riunite*) (3426-ter).

Su proposta del relatore Bianchi Gerardo, con il quale esprime consenso il deputato Masciella, e dopo che il ministro Spagnoli ed il Sottosegretario Agrimi hanno manifestato il favorevole orientamento del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sugli ulteriori emendamenti trasmessi dalle competenti Commissioni di merito in data 30 gennaio 1968.

La Commissione delibera, infine, di rinviare ad altra seduta l'inizio dell'esame generale del bilancio di previsione dello Stato per il 1968 e del rendiconto consuntivo per il 1966.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Gioia; per il tesoro, Agrimi; per il turismo e lo spettacolo, Sarti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica » (*Parere alla II Commissione*) (4779).

Il Relatore Buzzetti illustra il disegno di legge che intende incentivare l'attività alberghiera in funzione turistica e si sofferma in particolare sugli aspetti fiscali del provvedimento e sulla struttura dei mutui e contributi previsti dal disegno.

Il deputato Raffaelli osserva che la natura del provvedimento è prevalentemente fiscale e creditizia e ciò dovrebbe porre il problema di una rivendica di competenza primaria da parte della VI Commissione ovvero di una discussione a Commissioni riunite con la II Commissione.

I deputati Alesi, Servello e Scricciolo convengono con il deputato Raffaelli, tuttavia data l'urgenza del provvedimento, ritengono

opportuno non si sollevi un formale conflitto di competenza.

Il deputato Usvardi auspica che il contributo in conto capitale per le attrezzature sportive venga elevato dal 15 al 25 per cento.

Il deputato Alesi prospetta l'opportunità dell'istituzione di un fondo di garanzia per il credito agli esercizi alberghieri gestiti in affitto.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Gioia propone un breve rinvio della discussione onde consentire al Governo una migliore formulazione degli articoli 15 e 17 per coordinare le norme ivi dettate con i principi di equilibrio fiscale quale configurato da normative vigenti.

Il Sottosegretario al Turismo, Sarti, auspica si tratti di un rinvio breve.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione a domani.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori GUANTI ed altri: « Diritto a pensione degli orfani ed orfane di ex insegnanti elementari deceduti anteriormente al 1° ottobre 1948 » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4713).

Su proposta del Relatore Castellucci la Commissione delibera all'unanimità, consentente per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO ed altri: « Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, (modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462) recante provvedimenti per il Mezzogiorno (4506).

Su proposta del Relatore Napolitano Francesco la Commissione delibera all'unanimità, consentente il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria, Elkan e Romita.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ordinamento della scuola materna statale » (*Approvato dal Senato*) (3990).

La Commissione, dopo aver approvato nelle precedenti sedute del 19 dicembre 1967 e del 24 gennaio 1968 i primi 26 articoli del provvedimento, accantonando temporaneamente alcuni emendamenti presentati sugli stessi, in attesa di conoscere il prescritto parere della I Commissione affari costituzionali, approva l'articolo 27, in accoglimento di un emendamento Levi Arian Giorgina, Scionti, Bronzuto, Seroni, Tedeschi, Illuminati, inteso a far riferimento alla qualifica che, nella prima applicazione del provvedimento, è richiesta per la partecipazione al concorso speciale, indetto per il personale direttivo e che risulta riservato alle insegnanti di ruolo nei giardini d'infanzia e alle insegnanti di ruolo delle scuole materne che abbiano prestato non meno di dieci anni di servizio di ruolo.

Risulta, quindi, approvato senza modificazioni l'articolo 28, dopo interventi del deputato Scionti, del relatore Rampa e del Sottosegretario Badaloni Maria (non risulta, infatti, accolto un emendamento Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Seroni, Illuminati e Tedeschi, inteso a sopprimere l'articolo).

Dopo interventi del deputato Bronzuto, del relatore Rampa e del Sottosegretario Badaloni Maria, non risultano accolti due emendamenti Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Seroni, Illuminati e Tedeschi) presentati all'articolo 29 (intesi, rispettivamente, a prevedere l'intervento dello Stato nella spesa che i comuni sono chiamati ad affrontare per l'istituzione della scuola materna; nonché a stabilire che gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le norme vigenti della scuola elementare), sicché l'articolo in esame risulta approvato senza modificazioni.

Del pari, senza modificazioni, è approvato l'articolo 30, concernente i finanziamenti degli oneri previsti, relativamente alla istituzione e alla gestione di scuole materne statali, nella prima applicazione del provvedimento.

Dopo interventi del deputato Bronzuto, del relatore Rampa e del Sottosegretario Badaloni Maria, non risultano accolti due emendamenti presentati all'articolo 31 dai deputati Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Seroni, Illuminati e Tedeschi (intesi, rispettivamente, a stabilire che alle amministrazioni comunali e non già ai patronati scolastici deve essere corrisposta la prevista somma, pari al 12 per cento degli stanziamenti annui per l'assisten-

za, nonché a sopprimere il riferimento alla dizione « bisognosi » per gli alunni cui l'assistenza stessa deve essere corrisposta), sicché risulta approvato senza modificazioni l'articolo in esame, con il temporaneo accantonamento del primo comma, relativo alla specificazione delle somme poste a disposizione per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali dal 1966 al 1970, al fine di approfondirne, in sede di coordinamento, l'esame in riferimento ad una diversa indicazione di copertura suggerita dalla V Commissione bilancio.

Con la stessa motivazione addotta per il primo comma dell'articolo 31, è successivamente approvato senza modificazioni, (con l'astensione del deputato Codignola) l'articolo 32, in ordine al quale, dopo interventi dei deputati Bronzuto e Valitutti, del relatore Rampa e del Sottosegretario Badaloni Maria, non risulta approvato un emendamento sostitutivo del primo comma, presentato dai deputati Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati e Seroni, inteso a stabilire che lo stanziamento previsto dall'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per asse, premi, sussidi e contributi a favore delle scuole materne non statali è invece riservato alle scuole degli enti autarchici territoriali nelle stesse misure previste dal disegno di legge.

Approvato senza modificazioni l'articolo 33, non risultando accolti due emendamenti Scionti, Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Seroni, Illuminati e Tedeschi (intesi, rispettivamente, a sopprimere, al primo comma, il riferimento alla gestione di scuole materne da parte degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza nonché di enti ed istituzioni, e a stabilire, al quarto comma, che la somma annuale disponibile per i finanziamenti della edilizia scolastica è destinata nella misura del 2 per cento alla costruzione di edifici per la scuola materna statale e per il restante 3 per cento alla concessione di contributi agli enti autarchici territoriali), risulta approvato senza modificazioni l'articolo 34.

Dopo interventi dei deputati: Codignola, Valitutti, del relatore Rampa, del Sottosegretario Badaloni Maria, risulta approvato l'articolo 35 nella nuova formulazione suggerita dalla V Commissione bilancio, fatta salva la riserva di approfondire, in sede di coordinamento, la copertura finanziaria indicata.

Senza modificazioni risultano, quindi, approvati gli articoli 36, 37 e 38.

Successivamente, in considerazione della particolare urgenza che riveste il provvedi-

mento, il relatore Rampa propone formalmente di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa dello stesso. Si dichiarano contrari a tale proposta i deputati Valitutti e Scionti.

Dopo intervento del Sottosegretario Badaloni Maria, che fornisce ulteriori delucidazioni in ordine ad alcune richieste avanzate dalle maestre giardiniere e sulle quali il deputato Codignola richiede alcune precisazioni (esodo, impiego presso le scuole dove non siano istituiti giardini di infanzia, trattamento economico, compiti specifici, passaggio nei ruoli) è, da ultimo, accolta una proposta del Presidente Ermini, (cui non si associano i deputati: Bronzuto, Levi Arian Giorgina ed Illuminati, e alla quale invece aderiscono i deputati: Codignola e Valitutti) di non attendere ulteriormente l'espressione del parere da parte della I Commissione affari costituzionali (parere che del resto può essere espresso per la discussione in Aula), sicché la Commissione dà mandato al relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

Fatta salva la consueta riserva di coordinamento, il Presidente chiama a far parte del Comitato dei nove i deputati: Ermini, Rampa, Buzzi, Codignola, Achilli, Scionti, Levi Arian Giorgina, Valitutti e Giugni Lattari Jole.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori GENCO ed altri: « Assunzione in ruolo del personale di ruolo e non di ruolo in servizio negli istituti professionali » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4726).

Il deputato Rampa, chiede, in via preliminare, se sia possibile abbinare il provvedimento in esame con la concorrente proposta di legge n. 2231, già a suo tempo demandata all'esame di un Comitato ristretto.

Dopo che il Presidente Ermini ha fornito in merito i richiesti ragguagli di ordine regolamentare, il relatore Franceschini traccia un ampio quadro della situazione dell'istruzione professionale nel nostro Paese con particolare riferimento al numero degli alunni, alla discrasia esistente nel rapporto docenti-discenti, e nel rapporto personale di ruolo e non di ruolo (situazione questa dovuta - a suo avviso - principalmente al mancato ordinamento del settore), quindi fornisce alcuni cenni illustrativi sulla proposta di legge n. 1961 che poteva, a suo tempo essere utilmente discussa, sulla proposta di legge n. 2231, che traccia un quadro ben congegna-

to per la stabilizzazione del personale insegnante, nonché sulla proposta di legge n. 4055 che, presentandosi come istanza essenziale per una sistemazione giuridica di base, potrebbe essere utilmente accolta per integrare la proposta di legge n. 4726.

Tale proposta di legge, osserva il relatore, si prefigge lo scopo di assicurare agli istituti professionali il personale di ruolo necessario al loro ordinato funzionamento e di soddisfare le aspettative di quanti hanno lodevolmente operato negli stessi istituti, acquisendovi competenza ed esperienza. Si tratta di impedire — a suo avviso — che il personale citato abbandoni gli istituti professionali, visto che per tale tipo di scuola non è stato ancora possibile bandire concorsi né predisporre una sistemazione cui altro personale, con adeguate disposizioni di legge, è pervenuto nell'ambito della scuola. Si tende, quindi, con il provvedimento in esame, a risolvere i casi rimasti insoluti delle sopresse scuole tecniche, a conservare agli istituti professionali i migliori tra quanti, di ruolo e non di ruolo hanno in essi operato, con particolare riferimento al personale direttivo, insegnante e tecnico-pratico.

Da ultimo è dell'avviso che, apportati adeguati emendamenti alla proposta di legge in esame, se ne potrebbe fin da ora richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Scionti, senza entrare nel merito del problema, è dell'opinione che la questione dell'ordinamento dell'istruzione professionale doveva essere affrontata a suo tempo, perché essa investe tutta l'istruzione secondaria superiore, il riconoscimento dei titoli di diploma, nonché il sistema del reclutamento del personale. Con perplessità considera, quindi, la possibilità di esaminare il problema del personale separatamente da quello dell'ordinamento generale. A suo avviso, inoltre, anche la proposta di legge n. 4725, che figura all'ordine del giorno della Commissione, risulta strettamente connessa con la proposta di legge in esame, sicché lamenta che problemi di così ampio rilievo vengano posti in discussione a pochissimo tempo dal termine della legislatura.

Perplessità esprime, infine, sulla proposta di legge in esame, perché intesa ad immettere in ruoli, che non sono previsti dalla legge, del personale che attende da anni la legge istitutiva dell'istruzione professionale. Poiché si discute su di una materia della quale mancano i dati per una obiettiva valutazione, dichiara di non consentire con la proposta di trasferimento in sede legislativa del provvedi-

mento, che potrebbe, invece, essere affidato all'esame di un comitato ristretto. Nello stesso tempo, a suo avviso, potrebbe essere adeguatamente utilizzata la proposta di legge n. 2231, che offre una soluzione *pro-tempore* in favore del personale di cui si tratta, lasciando impregiudicata la soluzione definitiva del più ampio problema dell'ordinamento del settore.

Il deputato Valitutti esprime perplessità in ordine ai provvedimenti che figurano all'ordine del giorno della Commissione in questi giorni, provvedimenti che — a suo avviso — appaiono essere in contrasto tra loro. In modo particolare, intende riferirsi al disegno di legge n. 4561, relativo alla formazione professionale dei lavoratori, che ritiene profondamente lesivo dell'istituto professionale. Aderisce, quindi, alla proposta di demandare ad un Comitato ristretto l'esame della proposta di legge n. 4726 e della proposta di legge n. 2231 (con l'intento di studiare, in quella sede, se del caso, la possibilità di trovare un punto di sutura con la proposta di legge n. 4726 ad esse connessa) senza, tuttavia, consentire che il disegno di legge sulla formazione professionale dei lavoratori possa proseguire nel suo *iter*.

Il deputato Sanna, pur consentendo con le ragioni di carattere umano che militano a favore della proposta di legge n. 4726, dichiara tuttavia di non poter aderire alla richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento, perché esso pone una soluzione parziale del problema che non può essere accolta. È, quindi, dell'avviso, che ad un Comitato ristretto dovrebbe essere demandato l'esame di tutte le proposte di legge connesse con il provvedimento all'ordine del giorno, al fine di predisporre un testo di più vasta portata.

Il deputato Rampa, dopo aver rilevato che problemi di così ampio rilievo, come quello che la proposta di legge in esame richiama, devono essere affrontati in tempo utile, esprime l'opinione che occorre trovare una soluzione che non tenga soltanto conto dell'elemento umano del problema, ma anche della funzionalità della scuola, sicché si pone la necessità di procedere a scelte opportune ed adeguate, senza forzatamente collegare un problema all'altro, nell'impegno unanime di portare a soluzione, prima dello scadere della legislatura, almeno uno dei problemi che risultano sul tappeto.

Il deputato Giugni Lattari Jole dichiara che l'attesa di un provvedimento organico non giustifica la proposta di legge n. 4726 nella formulazione approvata dall'altro ramo del Parlamento, che appare troppo generica e set-

toriale. Afferma, quindi, di essere favorevole al deferimento ad un Comitato ristretto dell'esame della proposta di legge al fine di risolvere sollecitamente il problema del personale dell'istituto professionale, anche alla luce delle delucidazioni che in merito il Governo vorrà fornire.

Il deputato Finocchiaro, in via preliminare, osserva che non esiste una connessione tra le proposte di legge nn. 4724, 4725 e 4726, e che tale connessione potrebbe esistere tutt'al più tra le proposte di legge nn. 4726 e 4725, nonché con il disegno di legge n. 4561, relativo alla formazione professionale dei lavoratori. Dopo aver, quindi, rilevato che, in tempo utile sarebbe stato opportuno affrontare il più ampio problema dell'ordinamento professionale, ribadisce le riserve che a suo tempo ebbe ad esprimere sulla proposta di legge n. 2231, che, attualmente, risulta essere superata dalla proposta di legge n. 4726. In ordine al citato provvedimento, dichiara di consentire con esso in linea di massima, purché siano affrontati contestualmente alcuni problemi particolari rilevati nel corso del dibattito. Pregiudiziale, a suo avviso, per l'approvazione del provvedimento stesso, appare l'istituzionalizzazione dell'istruzione professionale, al fine di sanare *in radice* detto settore.

Il deputato Buzzi, pur concordando con il deputato Finocchiaro in ordine alla priorità della istituzionalizzazione dell'istruzione professionale, è, tuttavia, dell'opinione che la situazione poteva essere risolta con la stabilizzazione del personale di cui si tratta sicché, concordando sull'opportunità di integrare la proposta di legge n. 4726, di affrontare la questione delle categorie in analogia con quanto dispone la legislazione vigente per altri settori, e di non considerare necessariamente connesse le proposte di legge nn. 4724, 4725 e 4726, concorda con la richiesta di demandare ad un comitato ristretto l'esame delle proposte di legge nn. 4726 e 2231, che, a suo avviso, dovrebbero essere abbinare.

Il Sottosegretario Romita, dopo aver dichiarato che anche il Governo avrebbe desiderato che fosse approvata una legge quadro per l'ordinamento professionale in tempo utile, e dopo aver concordato con la proposta di stabilire una parziale istituzionalizzazione dell'istituto professionale, fa presente l'urgenza di esaminare al più presto il provvedimento all'ordine del giorno, che è stato il frutto di una lunga maturazione da parte del Senato.

Dopo ulteriori interventi: del relatore Franceschini, il quale aderisce alla proposta di affidare l'esame della proposta di legge nu-

mero 4726 ad un Comitato ristretto, al fine di predisporre un provvedimento che tenga conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, dei deputati Valitutti, Finocchiaro e Rampa, i quali sottolineano l'urgenza di procedere nell'esame del provvedimento, il Presidente Ermini, chiamati a far parte del Comitato ristretto i deputati: Franceschini, Buzzi, Rampa, Finocchiaro, Moro Dino, Valitutti, Giugni Lattari Jole, Sanna e Scionti, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,35.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 11,10. —
Presidenza del Presidente ALESSANDRINI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatore ZANNIER: « Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4557);

BRANDI: « Norme in materia di appalti di opere pubbliche » (3279);

RUSSO SPENA: « Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 21 giugno 1964, n. 463, contenente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche » (3324).

Il Relatore Abate propone che la Commissione richieda che le tre proposte di legge siano ad essa deferite in sede legislativa.

Il deputato Todros, a nome della sua parte politica, dichiara di consentire su tale richiesta, nel quadro, per altro, di modifiche da apportare a taluni articoli della proposta di legge n. 4557.

La Commissione delibera quindi all'unanimità nel senso proposto dal Relatore e tenendo conto della istanza prospettata dal deputato Todros.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 9,40. —
Presidenza del Presidente ALESSANDRINI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTE DI LEGGE:

CURTI IVANO e AVOLIO: « Modificazione dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli » (1204);

GOMBI ed altri: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli » (2051);

ZANIBELLI ed altri: « Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 » (2105).

Il Presidente Alessandrini fornisce indicazioni circa l'iter fin qui seguito dalle tre proposte di legge e comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge stesse, già approvato in sede referente dalla Commissione, suggerendo ad esso alcune modifiche.

Il Relatore Ripamonti riferisce quindi sui provvedimenti e sul testo unificato già approvato in sede referente, ponendo in rilievo che esso riguarda solo la parte finanziaria, mentre modifiche di carattere sostanziale alle norme vigenti in materia potranno essere introdotte attraverso un successivo provvedimento.

Dopo l'intervento del deputato Gombi, che esprime perplessità sulla idoneità del provvedimento a far fronte alle sia pur limitate finalità cui esso è diretto, non esistendo alcuna garanzia circa la contrazione annuale dei mutui; del Relatore Ripamonti, che replica alle osservazioni formulate dal deputato Gombi, e del Sottosegretario De' Cocci, che si dichiara favorevole al testo unificato delle tre proposte di legge, la Commissione approva gli articoli del testo unificato delle proposte di legge stesse, già approvato in sede referente (introducendovi le modifiche suggerite dalla Commissione bilancio) nella seguente formulazione e con il nuovo titolo « Proroga della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti ».

ART. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sono sostituiti con i seguenti:

« Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge, il Mini-

stro per il tesoro è autorizzato a contrarre, in ciascuno dei sottoelencati esercizi, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, fino alla concorrenza di un ricavo netto indicato come segue:

– dall'esercizio 1961-62 al 1963-64, lire 20 miliardi annui;

– per il periodo 1° luglio 1964-31 dicembre 1964, lire 10 miliardi;

– dall'anno finanziario 1965 al 1979, lire 20 miliardi annui;

– per l'anno finanziario 1980, lire 30 miliardi.

Nei limiti dell'importo complessivo di lire 400 miliardi per l'intero ventennio, gli importi non mutuati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi ».

ART. 2.

Il programma della costruzione delle abitazioni per il biennio 1970-1971, per provincia, è formato dal Comitato di attuazione di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e presentato al Ministro dei lavori pubblici entro il 30 giugno 1969. La localizzazione delle costruzioni nell'ambito provinciale è effettuata dai Comitati provinciali di cui all'articolo 6 della suddetta legge entro il 31 dicembre 1969.

ART. 3.

L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito con il seguente:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1961-62 al 1980, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge ».

Il provvedimento è votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

CASTELLI ed altri: « Iscrizione dell'idrovia Melegnano-Pavia-Po tra le linee navigabili di seconda classe » (4479).

Il Relatore Ripamonti riferisce sulla proposta di legge rilevando la necessità che ogni iniziativa relativa alla realizzazione di canali navigabili deve essere inserita in un piano generale del sistema della navigazione interna, nel più vasto quadro del sistema dei trasporti, e si dichiara favorevole all'approva-

zione del provvedimento in quanto esso riguarda unicamente la iscrizione dell'idrovia tra le linee navigabili di seconda classe, nulla disponendo in ordine alla esecuzione delle opere.

Intervengono i deputati: Todros, che annunzia che la sua parte politica si asterrà dalla votazione del provvedimento in quanto ritiene che iniziative analoghe vadano assunte nel più vasto quadro degli interventi pubblici per lo sviluppo socio-economico, evitando di accrescere gli squilibri tra le diverse zone territoriali del paese, ed in relazione alle necessità di utilizzazione delle acque che emergono nel settore agricolo; e Degan, che si dichiara d'accordo sulla necessità di inserire la realizzazione delle idrovie in un programma globale di interventi nel settore pur rilevando che si sta procedendo su tale strada.

Dopo l'intervento del Relatore Ripamonti, che replica agli interventi nel dibattito, il Sottosegretario De' Cocci sottolinea la necessità che la realizzazione di idrovie venga attentamente studiata anche in relazione alla disponibilità di acque e dichiara di rimettersi alla Commissione.

L'articolo unico della proposta di legge viene quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore LOMBARDI ed altri: « Iscrizione dell'idrovia Torino-Novara-Ticino e Novara-Bassignana-Acqui Terme tra le linee navigabili di seconda classe » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4488).

Il Relatore Ripamonti riferisce sulla proposta di legge ampliando le considerazioni già espresse a proposito della proposta di legge n. 4479, sottolineando che la sua adesione alla proposta di legge n. 4488 deriva solo dalle sue finalità limitate, dato che nulla viene disposto in ordine alla esecuzione delle opere, e conclude rilevando l'esigenza di una programmazione delle opere nel settore delle idrovie, pur tenendo conto delle istanze che provengono dalle varie zone interessate.

Dopo l'intervento del deputato Todros, che ribadisce le osservazioni già formulate in merito alla proposta di legge n. 4479 e preannunzia l'astensione della sua parte politica dalla votazione sul provvedimento, la Commissione approva gli articoli della proposta di legge.

La proposta di legge viene quindi votata a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Inserimento del Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma) tra i laboratori ufficiali (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4593).

Il Relatore Cavallaro Francesco riferisce favorevolmente sul disegno di legge.

Il deputato Poerio dichiara di consentire sul disegno di legge, sottolineando la necessità di dotare la pubblica amministrazione ed il Ministero dei lavori pubblici in particolare di organismi tecnici altamente qualificati che operino nei diversi settori in cui si esplica l'intervento pubblico, ed in specie in quello della difesa del suolo.

Il Presidente Alessandrini pone quindi in rilievo l'attività altamente qualificata svolta dal Centro sperimentale in questione e sottolinea la necessità dell'approvazione del disegno di legge.

Intervengono quindi il Relatore, che rivela che l'istanza posta dal deputato Poerio potrà trovare soddisfacimento nel quadro più generale del rinnovo delle strutture del Ministero dei lavori pubblici, ed il Sottosegretario De' Cocci, il quale sottolinea che l'efficienza del Centro sperimentale di Cesano costituisce una riprova della funzionalità dell'ANAS.

L'articolo unico del disegno viene quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali » (4718).

Dopo ampia relazione del Relatore Brandi, il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 9,46. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Intervengono il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Scalfaro, e il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Mazza.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori LOMBARDI ed altri: « Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 23 di-

cembre 1965, n. 1416, ed estensione di agevolazioni di cui alla legge 14 novembre 1962, n. 1616, a favore delle nuove costruzioni, nonché per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4636).

Dopo l'illustrazione favorevole, del Presidente, la Commissione passa all'esame dei tre articoli, che sono approvati senza modificazioni.

Il provvedimento, in fine di seduta, è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazione del codice postale e delle telecomunicazioni in materia di disturbi alle trasmissioni e radioricezioni » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4687).

Dopo l'illustrazione favorevole, del Presidente, la Commissione passa all'esame dei sei articoli, che sono approvati senza modificazioni.

Il provvedimento, in fine di seduta, è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Scalfaro.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE SULLO STATO DELLE FERROVIE GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile introduce la sua esposizione riepilogando le vicende del settore dalla fine della guerra.

Le ultime vicende belliche avevano arrecato notevoli danni agli impianti e al materiale rotabile di gran parte delle ferrotramvie in concessione, mentre le difficoltà conseguenti alle vicende stesse le avevano ridotte quasi tutte in un grave stato di arretratezza e di abbandono.

Dopo aver provveduto a riattivare e a riparare, con la legge 14 giugno 1949, n. 410, le linee interrotte o danneggiate dalla guerra, si è provveduto ad un sensibile miglioramento di gran parte delle linee stesse, usufruendo

dei benefici della legge 2 agosto 1952, n. 1221, con la quale erano stati messi a disposizione 24 miliardi.

Nello stesso tempo si provvedeva alla sostituzione, mediante autoservizi, delle linee, che non potevano essere risanate.

Nel frattempo, però, la situazione si evolveva, in relazione specialmente allo sviluppo della motorizzazione civile e all'aumento notevolissimo dei costi, sicché la situazione economica delle aziende si è andata sempre più aggravando.

Tali fattori hanno portato a notevoli cambiamenti nei programmi e spesso a dover riconoscere la necessità di sostituire i servizi ferroviari con quelli automobilistici.

Nello stesso tempo, lo sviluppo delle grandi città ha portato al riconoscimento dell'utilità dei complessi ferroviari, od anche di linee isolate, di adduzione del traffico alle città stesse.

In relazione a tale evolversi della situazione, indipendentemente da quanto fatto sinora, è stato dato incarico ad una apposita commissione, costituita da rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e di quello del tesoro, di procedere ad una nuova classificazione del complesso delle ferrovie in concessione.

Tale Commissione ha previsto la sostituzione con autoservizi delle linee fortemente deficitarie, aventi scarso traffico, non afferenti ai grossi centri urbani e non suscettibili di risanamento. Spesso, però, tale sostituzione si presenta difficile, sia per motivi attinenti al mantenimento della ferrovia in sé, sia per la inadeguatezza e talvolta la mancanza delle strade destinate ad accogliere il servizio sostitutivo. In questo ultimo campo, è indispensabile un coordinamento, con realistici criteri di programmazione, particolarmente tra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, affinché non continui la situazione di ferrovie delle quali è stata già riconosciuta la necessità della sostituzione e che continuano a rimanere in esercizio perché manca un tronco o un breve tratto di strada da sistemare o da costruire. Un altro grave problema da risolvere per la sostituzione di ferrovie con autoservizi è quello del personale, il quale giustamente si preoccupa del pericolo di perdere il proprio posto di lavoro. Sotto questo profilo, è opportuno un coordinamento tra le ferrovie in concessione e le ferrovie dello Stato, le quali ultime, nel rinnovare i propri quadri, dovrebbero attingere il proprio personale tra quello che viene a rendersi disponibile per la soppressione delle

prime (ricorda, in proposito, la proposta di legge n. 4438, recentemente approvata dalla Commissione).

Si prevede che la sostituzione delle ferrotramvie in concessione non più socialmente indispensabili possa portare un beneficio annuo per lo Stato di 8 miliardi, senza tener conto delle somme che lo Stato stesso dovrebbe erogare per mantenere la sicurezza dello esercizio delle medesime e rendere lo stesso più adeguato alle sempre maggiori esigenze degli utenti e senza tener conto del continuo aggravarsi della situazione consanguinea al progressivo aumento delle spese.

L'operazione di sostituzione, da effettuare per altro gradualmente, interessa circa 1.600 chilometri di linee.

Di fronte alle ferrovie sopra accennate, non più socialmente utili, vi è un gruppo di ferrovie o linee isolate o anche tratti di linee facenti capo a grandi città, le quali rivestono una tale importanza per la vita delle città stesse (trasportando giornalmente decine ed anche centinaia di migliaia di persone residenti nel comprensorio circostante la città), che, anche se notevolmente passive, non possono essere soppresse, sia per l'importanza di cui sopra, sia per l'impossibilità di trasferire le grandi masse di viaggiatori su mezzi stradali che andrebbero a intasare ancor più le già congestionate vie di accesso alle città. Per esse è previsto un programma di ammodernamento e di potenziamento.

Accanto alle suddette due categorie di ferrotramvie, vi è una categoria intermedia comprendente linee che, pur non avendo le caratteristiche di quelle comprensoriali, non si ritiene, almeno per il momento, che possono essere convenientemente sostituite con autoservizi.

Il Ministro Scalfaro conclude la sua esposizione facendo cenno ai servizi pubblici di trasporto esercitate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a mezzo di gestioni governative, nonché alle procedure previste per la soppressione dei cosiddetti « rami secchi ».

Per quanto concerne le gestioni governative, dà assicurazione che esse stanno dando risultati buoni e, in alcuni casi, addirittura ottimi.

Per quanto riguarda la procedura per la soppressione dei « rami secchi », precisa che esse sono due: una, in sede di Commissione interministeriale, costituita, come detto più sopra, da rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e del Ministero del tesoro ed, una, in sede di parere da

parte dei Comitati regionali per la programmazione; ora, mentre la prima ha risposto alle aspettative, non altrettanto si può dire della seconda, sicché si pone la necessità di apportare modifiche al sistema.

Sulle comunicazioni del Ministro prendono la parola i deputati Pirastu, Mancini Antonio, Battistella, Fiumanò e Marchesi.

Il deputato Pirastu, dopo aver dato atto al Ministro di aver determinato una elevazione del livello dei dibattiti in Commissione, si sofferma sulla situazione del sistema ferroviario dell'Italia meridionale e delle isole, in particolare, della Sardegna.

Egli, innanzitutto, insiste sull'importanza che le ferrovie hanno per lo sviluppo economico di queste regioni e per il progresso sociale delle loro popolazioni: tale importanza è così determinante da suggerire lo sviluppo della rete ferroviaria, anziché la sua riduzione. Sotto questo profilo, il problema strada-rotaria, se per il resto del paese può anche essere impostato secondo un non unico criterio, data la grande varietà di situazioni, per quanto riguarda il meridione, e in particolare la Sardegna, non può non essere risolto dando la preferenza e la precedenza a quello ferroviario. Né in senso contrario può essere addotto il grave stato di *deficit* delle ferrovie sarde, il quale è da imputarsi, piuttosto, allo stato di assoluta inadeguatezza della stragrande maggioranza delle sue linee, per tracciati impossibili, per insufficienza degli impianti fissi e per inadeguatezza delle attrezzature mobili. Del resto, un problema di tale natura non può essere impostato solo in termini di economia: alla sua soluzione debbono presiedere soprattutto criteri d'ordine sociale e politico.

Biasima, quindi, non solo il previsto smantellamento in Sardegna di 500 chilometri di ferrovie, ma anche il fatto che il Ministero dei trasporti, nel periodo dal 1961 al 1965, ha ridotto del ben 52 per cento i suoi investimenti nell'isola.

Riferendosi, poi, all'affermazione del Ministro circa i positivi risultati delle gestioni governative dei servizi di pubblico trasporto, prospetta l'opportunità che tutte le ferrovie della Sardegna siano statizzate.

Il deputato Mancini Antonio, dopo aver ringraziato il Ministro per la prova data alla Commissione di desiderare la collaborazione del Parlamento nello scegliere gli indirizzi che debbono presiedere ad una politica coordinata dei trasporti, ribadisce il concetto, già da lui espresso in altra occasione, che tale politica non deve essere turbata da patriot-

tismi settoriali, a favore di scelte non perfettamente razionali.

Rileva anche che la congestione del traffico sulla rete stradale e l'accentuata concentrazione delle attività produttive aprono prospettive nuove all'esercizio ferroviario, non previste alcuni anni fa.

Pertanto egli consiglia attenta e approfondita meditazione, prima di adottare nuove decisioni, sì da evitare provvedimenti non più attuali e magari pregiudizievoli per l'avvenire.

In particolare, mentre rileva che la regione abruzzese ha rinunciato quasi spontaneamente a linee ferroviarie non obiettivamente indispensabili accettando la sostituzione della rotaia con l'automezzo, chiede il riesame della questione della linea sangritana, per la quale non esistono certamente mezzi sostitutivi rispondenti alle esigenze dell'ambiente e del clima; aggiunge, per altro, che l'avvio all'industrializzazione della zona e il completamento delle sue bonifiche potrebbero dare un nuovo significato alla linea, la quale, comunque, è da riguardare come mezzo valido per convogliare traffico alla rete ferroviaria principale.

Il deputato Battistella mette, innanzitutto, in rilievo come la permanente nostra tendenza a favorire il traffico su strada a danno di quello per ferrovia sia in contrasto, oltretutto, con il rilancio che le ferrovie stanno avendo in altri Paesi europei, come la Germania, l'Inghilterra, la Francia, e negli stessi Stati Uniti d'America.

Egli chiede, poi, notizie circa la voce di un cospicuo finanziamento alle ferrovie nord-Milano da parte dello Stato, finanziamento che giudica del tutto inopportuno.

Il deputato Fiumanò, occupandosi delle ferrovie Calabro-Lucane, torna a rinnovare la raccomandazione, già fatta in altra occasione, della statizzazione delle medesime, così come da un ordine del giorno a suo tempo accettato dal Governo; chiede anche notizie circa il finanziamento del piano di ammodernamento già predisposto e reso di pubblica ragione.

Il deputato Marchesi, infine, mentre si riserva di tornare sull'argomento in sede di esame del bilancio di previsione, esprime un giudizio complessivamente negativo sulle ferrovie concesse e invita a una attenta considerazione dell'articolo 188 del testo unico che regola la materia, il quale, a suo giudizio, dovrebbe poter permettere il riscatto delle ferrovie in concessione, senza oneri per lo Stato; esprime anche qualche riserva circa l'operato della Commissione interministeriale incarica-

ta di esprimersi sulla soppressione delle linee a scarso traffico, citando in proposito il parere espresso sulla ferrovia Treviso-Portogruaro.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,16.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, SCHIETROMA.

PROPOSTE DI LEGGE:

LORETI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari » (4771);

MONASTERIO ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756 » (*Urgenza*) (3624).

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta svolse la sua relazione il Relatore De Leonardis.

Il deputato Miceli, dopo aver sottolineato con soddisfazione il fatto che il problema della colonia migliorataria sia all'ordine del giorno della Commissione, pone alcuni interrogativi sulla idoneità della formulazione della proposta Loreti-Truzzi a consentire una corretta applicazione della legge n. 756 del 1964. Fa presente che evidentemente la norma non può non riferirsi e ai contratti miglioratori in atto e a quelli futuri; concorda sulla opportunità di non fare una casistica, ma chiede che sia specificato il termine « colonia parziaria migliorataria »; segnala l'esigenza che l'articolo 9 della legge n. 756 si applichi chiaramente a tutti i prodotti del fondo, in quanto ai fini della ripartizione dei prodotti non ha rilevanza la diversità degli apporti del concedente e del colono.

Il deputato Monasterio illustra il contenuto della sua proposta di legge, che parte dalla considerazione dei tipi di rapporti di colonia migliorataria vigenti specie nel Mezzogiorno d'Italia, ove sono presenti contratti di migliorata assolutamente atipici, rispetto al tipo di colonia parziaria prevista dal codice civile (che fissa chiaramente all'articolo 2166 i compiti del concedente). Tali contratti vanno ricondotti, a norma dell'articolo 13 della legge n. 756, al contratto tipico o al tipo di contratto prevalente. Pertanto, è evidente che, se la co-

lonia migliorataria non ricade sotto il disposto della legge n. 327 del 1963, e successive integrazioni, dovrà essere applicata la norma sulla colonia parziaria, e precisamente l'articolo 9 della legge n. 756. La sua proposta formulava una esemplificazione del contratto al fine di evitare che certe prevenzioni verso questi tipi di rapporti, che la Magistratura ha manifestato, possano trovare appigli in una formulazione non chiara.

Il deputato Loreti osserva che le contraddittorie sentenze che hanno sanzionato le numerose controversie esistenti specie nel Sud in questo caso lo hanno indotto, insieme ad altri parlamentari di parte democristiana e socialista, a presentare le proposte di legge in discussione, la cui formulazione gli sembra non si presti affatto a dubbi o perplessità del tipo di quelle affacciate dal deputato Miceli. Propone per altro che l'articolo unico della sua proposta sia integrato, laddove si parla di « rapporti di colonia parziaria migliorataria », con le parole « con clausola miglioratizia e di colonia migliorataria, a struttura associativa e non e comunque denominati », al fine di rendere più chiara la norma.

Il deputato Avolio dichiara che è comune la volontà di eliminare questi tipi di rapporti agrari e che sarebbe solo preferibile approntare un testo che si prestasse meno ad interpretazioni difformi.

Il Relatore De Leonardis, replicando agli intervenuti, constata il sostanziale consenso che vi è intorno a questo provvedimento. Sottolinea quindi che il problema della diversità degli apporti del concedente e del colono non può, nel caso delle colonie miglioratarie di cui si discute, incidere sul problema del riparto dei frutti — di tutti i frutti — del fondo, per il quale appunto si intende emanare la presente legge interpretativa. Dichiara di sottoscrivere l'emendamento Loreti e ribadisce il carattere del provvedimento, che vuol essere un'interpretazione autentica dell'articolo 9.

Il Sottosegretario Schietroma afferma che il provvedimento tende a realizzare la finalità del legislatore, proteso a superare tutta la contrattazione atipica, nel quadro della più vasta evoluzione contrattuale che interessa le campagne. Dopo aver sottolineato i caratteri del rapporto di colonia parziaria ed i connessi obblighi fissati per il concedente ed il colono, fa presente che l'atipicità dei contratti nasce dall'assenza di questi caratteri in molte colonie, miglioratarie o con clausola miglioratizia o *ad meliorandum*. Questi contratti vanno ricondotti — se non hanno caratteri che li ren-

dono assimilabili a rapporti enfiteutici — alla colonia parziaria disciplinata dagli articoli 9 e 10 della legge n. 756. Il punto da definire, a fronte di una serie di contraddittorie sentenze, è se a questi contratti — che realizzano tipi aberranti di colonia — vada applicato l'articolo 9 che riguarda le concessioni di nudo terreno o l'articolo 10 che riguarda i fondi concessi a colonia con caratteristiche diverse. È evidente a suo giudizio che l'atipicità del contratto sta nella diversità degli apporti del proprietario, che però vanno riportate al momento della risoluzione del contratto. Iniquità vi sarebbe se si volessero realizzare conguagli forzosi. Ciò che invece si vuol disciplinare — lasciando impregiudicati gli apporti — sono i riparti; l'applicazione dei primi tre commi dell'articolo 9 della n. 756 consente di fissare i riparti in relazione al maggiore o minore apporto alla conduzione del fondo del concedente. In definitiva, ogniqualvolta la colonia parziaria è atipica e non ricade sotto la legge n. 327, essa va riportata all'articolo 9 della legge n. 756. Accetta peraltro la proposta integrativa formulata dal deputato Loreti e sostenuta dal Relatore De Leonardis.

Dopo interventi dei deputati La Bella e Monasterio, viene adottato come testo base la proposta Loreti e dichiarata assorbita la proposta Monasterio.

Il Presidente sottolinea l'opportunità di riflettere sul testo della proposta, per assicurarne una precisa formulazione, anche perché — per decadenza dei termini — non è stato acquisito il parere della Commissione Giustizia.

Dopo interventi dei deputati Magno, Loreti e Avolio, del Relatore De Leonardis e del Sottosegretario Schietroma, il Presidente pone in votazione l'emendamento proposto all'articolo unico del provvedimento dal deputato Loreti. L'emendamento è approvato.

Il deputato Ferrari Riccardo preannuncia l'astensione del suo gruppo, non contrario al provvedimento, ma solo alla continua emanazione di norme in materia di contratti agrari.

Il Presidente rinvia la votazione a scrutinio segreto dell'articolo unico ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Finanziamento di una indagine sulla struttura delle aziende agricole » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4688).

Il deputato Magno in sede preliminare fa presente che il suo gruppo è disponibile a discutere in sede legislativa anche gli altri

provvedimenti all'ordine del giorno, purché il Ministro dia l'attesa risposta in merito al fondo di solidarietà e al finanziamento delle cooperative di conduzione.

Il deputato Marras, in sede pregiudiziale, rileva il fatto che il regolamento comunitario 35/67 fissa il termine per il compimento della indagine, di cui al disegno di legge in esame, al 31 gennaio 1968.

Dopo un chiarimento del Presidente, riferisce il relatore Ferraris Giuseppe, che sottolinea l'importanza della indagine, la quale si riferisce a 500 mila aziende, e il significato dell'adempimento che il rapporto al regolamento 70/66 CEE il nostro Paese ha l'obbligo di realizzare.

Il deputato Marras chiede innanzitutto come si stia finanziando l'indagine che è già in corso e perché non sono stati ritenuti validi i dati del censimento del 1961. Contesta la politica comunitaria che tende a realizzare modifiche nelle strutture agrarie dei Paesi associati mostrando di non tenere in gran conto la realtà di quelle aziende familiari che sono la caratteristica del nostro mondo agricolo. Dopo aver chiesto chiarimenti sui criteri ed eventualmente sui primi risultati della indagine in corso, auspica che si possa portare a termine anche una esatta rilevazione dei titoli di proprietà.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori DI ROCCO, CARELLI, MEDICI: « Provvedimenti per favorire la direzione tecnica delle imprese agricole » (*Approvata dal Senato*) (4413);

LEOPARDI DITTAIUTI e BIGNARDI: « Provvedimenti per lo sviluppo della agricoltura professionale » (2618);

CETRULLO: « Provvedimenti per la costituzione di aziende pilota agricole e forestali » (2909);

CERUTI CARLO e DE LEONARDIS: « Provvedimenti per lo sviluppo della tecnica in agricoltura » (3642).

Il Relatore Ceruti Carlo dà conto del lavoro svolto dal Comitato ristretto, che ha elaborato una serie di emendamenti aggiuntivi alla proposta Di Rocco, con i quali si tende a consentire l'accesso ai mutui quarantennali della legge 590 ai tecnici agricoli, dottori in scienze agrarie e periti agrari, a determinate condizioni. L'ammontare massimo dei mutui da concedersi è di 700 milioni.

Sulla relazione Ceruti prendono la parola i deputati Prearo, Stella, Marras, Gombi, Franzo e Loreti, che chiedono chiarimenti o sollevano obiezioni sull'articolato proposto.

Il Relatore Ceruti chiarisce la portata del provvedimento e la sua importanza.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 9,45 — *Presidenza del Presidente GIOLITTI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Picardi.

PROPOSTA DI LEGGE:

GITTI e ARIOSTO: Modifiche alla legge 23 gennaio 1960, n. 186, concernente l'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili » (4437).

Su proposta del relatore Colleoni, la Commissione delibera all'unanimità, col consenso del Governo, di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI, indi del Vicepresidente CERAVOLO*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Picardi.

PROPOSTE DI LEGGE:

SERVELLO ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (199);

CURTI AURELIO e AGOSTA: « Disciplina della professione di agente e rappresentante dell'industria e del commercio » (328);

ARMATO ed altri: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (539);

SANTI: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (788).

La Commissione passa alla discussione degli articoli del testo unificato predisposto dal relatore Baldani Guerra.

Dopo interventi del relatore stesso, dei deputati Olmini, Bontade Margherita, Alesi, e del Sottosegretario Picardi, la Commissione approva l'articolo 1 nella seguente formulazione, dopo aver accolto la proposta del Governo di sostituire la parola: « albo », con la parola: « ruolo », e dopo aver respinto gli emendamenti del gruppo comunista diretti a collegare l'istituzione degli albi alla struttura regionale dello Stato:

ART. 1.

« Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

L'attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate ».

Successivamente la Commissione approva gli articoli 2 e 3 nella seguente formulazione proposta dal Governo, che perfeziona ed adegua formalmente le disposizioni già contenute nel testo unificato del relatore a quanto disposto nel precedente articolo 1 e agli intervenuti mutamenti nella denominazione degli organi:

ART. 2.

« Al ruolo di cui al precedente articolo devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio.

Il ruolo è costituito da due elenchi:

- a) elenco transitorio;
- b) elenco effettivo.

All'elenco transitorio sono ammessi coloro che intendono iniziare l'attività di agente o rappresentante e che sono in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.

All'elenco effettivo sono ammessi coloro che, dopo due anni di permanenza nel ruolo transitorio, dimostrano di avere effettivamente svolto per tale periodo e di continuare a svolgere l'attività di agente o rappresentante.

Il passaggio dal ruolo transitorio al ruolo effettivo per coloro che ne hanno i requisiti è obbligatorio, pena la decadenza, ed è disposto dalla Commissione di cui al successivo ar-

ticolo 4 in seguito a presentazione, da parte dell'interessato, dei seguenti documenti:

- 1) lettera di incarico di conferma (durata) di una o più case mandanti;
- 2) uno o più conti provvigioni ».

ART. 3.

« Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla Commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le Commissioni istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ».

All'articolo 4, il relatore Baldani Guerra, rispondendo a una richiesta di chiarimenti della onorevole Bontade Margherita, conferma la sua preferenza per una direzione delle Commissioni di iscrizione al ruolo del tutto estranea alla categoria, e ciò al fine di evitare il pericolo della formazione di chiuse strutture corporative. Pertanto l'articolo 4 è approvato nel seguente testo:

ART. 4.

« Presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo.

La Commissione è nominata con decreto del Prefetto e dura in carica quattro anni.

Essa è composta:

- a) dal Presidente della Camera di commercio o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da sei membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, in possesso dei requisiti per l'iscrizione al ruolo effettivo, su designazione delle organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti.

Alla segreteria della Commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

La Commissione, accogliendo il nuovo testo del paragrafo c) dell'articolo 5 proposto

dalla IV Commissione Giustizia in sede di parere, approva l'articolo stesso nella seguente formulazione:

ART. 5.

« Per ottenere l'iscrizione nel ruolo, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero, straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato; fallico; condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado.

L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni od enti, pubblici e privati.

In deroga al comma precedente, i viaggiatori e piazzisti dell'industria e del commercio, qualora siano in possesso di lettera d'incarico di agente o rappresentante di commercio, devono iscriversi al ruolo con l'osservanza delle modalità previste dalla presente legge.

L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni ».

Successivamente la Commissione approva senza modificazioni l'articolo 6 nel testo del relatore, che si riporta di seguito:

ART. 6.

« Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali e dal legale rappresentante delle società stesse.

Le società sono tenute a comunicare alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti, per l'aggiornamento del ruolo ».

L'articolo 7 viene anch'esso approvato nel testo del relatore, salvo la soppressione del comma quarto richiesta dal rappresentante del Governo in quanto norma di carattere transitorio e regolamentare. L'articolo 7 resta pertanto così formulato:

ART. 7.

« La Commissione provinciale, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, delibera la iscrizione o il diniego di iscrizione ed il Presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i 15 giorni successivi.

Nel caso di diniego di iscrizione la Commissione provinciale notifica all'interessato il relativo provvedimento motivato entro 15 giorni dalla data del provvedimento stesso.

Nel termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.

La Commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:

1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente articolo 5;

2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;

3) su richiesta dell'interessato.

Nei casi previsti dai nn. 1) e 2) del precedente comma la Commissione, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essergli notificato entro 15 giorni dalla data del provvedimento stesso. Nel termine di 30 giorni dalla avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Qualora, entro tale termine l'interessato non abbia presentato ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

Nel caso previsto dal n. 3 del precedente comma, la Commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta ».

La Commissione, respinto un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8 presentato dai deputati Olmini, Amasio e Bastianelli e considerato assorbito un testo ugualmente sostitutivo della onorevole Bontade Margherita, accoglie alcuni emendamenti del Governo ed approva lo stesso articolo 8 nella seguente formulazione:

ART. 8.

« Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una Commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali.

La Commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni.

Essa è composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) dal Presidente dell'ENASARCO o di un suo delegato;

d) da sei membri scelti fra gli agenti o rappresentanti di commercio iscritti agli elenchi effettivi di un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

In sede di discussione dell'articolo 9, relativo al divieto dell'esercizio abusivo della professione di agente e rappresentante di commercio, viene ripresa la discussione fra il rappresentante del Governo e alcuni commissari circa l'ammissibilità e la misura delle sanzioni ai contravventori di tale divieto. Come già in sede di discussione generale, e confortati dal parere della Commissione Giustizia, i deputati Curti Aurelio, Olmini, Alessi, Cataldo e Piccinelli sostengono il punto di vista della fissazione di adeguate sanzioni, affinché non sia resa evanescente la forza del comando legislativo. Il rappresentante del Governo, per venire incontro a tale

esigenze, propone quindi una formulazione che consideri invalidi e senza effetti i contratti stipulati da agenti e rappresentanti di commercio non regolarmente iscritti nei ruoli di cui alla presente legge.

La Commissione, non avendo raggiunto l'accordo su una formulazione unitaria, delibera, su proposta del relatore Baldani Guerra, di accantonare ogni decisione sull'articolo 9 rinviando ad una prossima seduta il seguito della discussione di esso. Approva quindi senza ulteriori modificazioni, in un testo concordato fra Relatore e Governo, gli articoli 10 e 11 costituenti le norme transitorie, nella seguente formulazione:

ART. 10.

« Nella prima applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto nei ruoli effettivi, in seguito a domanda degli interessati alla Commissione di cui all'articolo 4, tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, all'atto della entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di cui al precedente articolo 2 da almeno un anno e presentino la documentazione richiesta dagli articoli 5 e 6, escluso il titolo di studio di cui alla lettera d) dell'articolo 5 ».

ART. 11.

« Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministero di grazia e giustizia, emanerà le norme di attuazione, sentite le organizzazioni nazionali di categoria firmatarie degli accordi economici collettivi ».

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta per la sola definizione del testo dell'articolo 9.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla » (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (4490).

Il relatore Piccinelli illustra la portata e le finalità del provvedimento, diretto a tutelare i produttori di mandorle e la buona fede dei consumatori da alcuni abusi purtroppo riscontrati nella vendita al dettaglio degli sciroppi a base di mandorla. In particolare, considerato che per « orzata » veniva talvolta

spacciato un prodotto non esclusivamente di latte di mandorle, il disegno di legge provvede a riportare ciascuna denominazione dei diversi sciroppi al reale contenuto degli stessi con diretta corrispondenza fra materia prima e prodotto. Predisporre a tal fine, per i contravventori, adeguate misure di carattere penale.

La Commissione approva quindi gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Su proposta del relatore Piccinelli, dopo breve discussione cui intervengono il deputato Cataldo ed il Sottosegretario Picardi, il secondo comma dell'articolo 9 è approvato nel seguente testo:

« La denominazione « orzata », seguita dalla indicazione obbligatoria « a base di sciroppo al benzoino », è riservata alle bevande analcoliche contenute diluendo con acqua gassata o non gassata lo sciroppo di cui all'articolo 2 della presente legge ».

La Commissione approva quindi senza ulteriori modificazioni lo stesso articolo 9, nonché gli articoli 10, 11 e 12.

Su proposta del deputato Biaggi Francantonio e col consenso del Governo, il primo comma dell'articolo 13 è approvato nel seguente testo:

« Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali di informazione, fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto fra i quotidiani politici e l'altro fra i giornali economici, anche non quotidiani ».

La Commissione approva quindi senza ulteriori modificazioni l'articolo 13, nonché i rimanenti articoli del disegno di legge che è successivamente votato a scrutinio segreto ed approvato.

Al termine della seduta i deputati Cataldo e Merenda chiedono formalmente che sia iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta il provvedimento relativo al personale delle Camere di commercio, già approvato da questa Commissione, che il Senato ha recentemente a sua volta approvato con modificazioni. Il Presidente di turno, onorevole Ceravolo, comunica che tale provvedimento non è stato ancora assegnato formalmente alla Commissione, ma che tuttavia la richiesta sarà tenuta appena possibile nella massima considerazione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 9,45. — *Presidente del Presidente ZANIBELLI, indi del Vicepresidente SANTI.* — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Bosco ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (4510).

Il Relatore Cocco Maria illustra favorevolmente il disegno di legge, che prevede la concessione di un contributo annuo di 1 milione e 300 mila lire, a partire dal 1964, a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF), avente funzioni consultive e di studio in materia di iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie.

Dopo un intervento del deputato Mazzoni, che esprime riserve sulla concreta utilità della istituzione, e il parere favorevole del Sottosegretario di Stato Martoni, la Commissione approva senza modificazioni il testo dell'articolo 1 e, nel principio, l'articolo 2 con alcuni emendamenti suggeriti dal Sottosegretario di Stato Martoni riguardo alla copertura finanziaria.

Il Presidente Zanibelli rinvia il seguito della discussione al fine di acquisire il parere della V Commissione bilancio sul testo modificato dell'articolo 2.

PROPOSTE DI LEGGE:

BIANCHI FORTUNATO ed altri: « Miglioramenti dell'assistenza antitubercolare » (336);

LAMA e SANTI: « Miglioramenti dell'assistenza malattia ai lavoratori tubercolotici e loro familiari » (345);

SANTI e LAMA: « Miglioramenti del trattamento economico ai lavoratori tubercolotici e loro familiari assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale » (346).

Il Relatore Gitti dà ragione dei lavori svolti dal Comitato ristretto all'uopo nominato, facendo presente che esso si era posto inizialmente i seguenti obiettivi: modificare i requisiti assicurativi e contributivi dell'assicurazione contro la tubercolosi in modo analogo a quanto previsto per l'assicurazione contro le malattie; riconoscere le prestazioni che ai

pensionati e loro familiari; riconoscere l'assistenza di malattia agli assicurati e loro familiari per l'intero periodo di assistenza tubercolare; aumentare gli attuali importi dell'indennità di ricovero e postsanatoriale.

Fa presente che in relazione alle disponibilità finanziarie per l'anno 1968, previste dal Governo intorno ai 10 miliardi, il Comitato ristretto ha ritenuto di accantonare per il momento la proposta di modifica di requisiti assicurativi e contributivi, e di mantenere le altre richieste di miglioramento, con l'indicazione di un aumento del 20 per cento della indennità di ricovero e postsanatoriale. Conclude illustrando il dispositivo proposto dal Comitato ristretto.

Si dichiarano in favore del testo del Comitato ristretto i deputati Bianchi Fortunato, Cruciani, Armaroli, Alini, Ferioli e Abenante, il quale ultimo ricorda i prelievi operati dalla gestione TBC a favore di altre gestioni, senza alcuna utilizzazione a vantaggio dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.

Il Sottosegretario di Stato Martoni dichiara che il Governo è favorevole all'accoglimento di miglioramenti dell'attuale trattamento dell'assicurazione contro la tubercolosi, ma deve far presente che ancora non è stato possibile determinare esattamente gli oneri relativi; dichiara di rimettersi comunque alla Commissione qualora volesse considerare preminenti motivi di urgenza.

Il Presidente Zanibelli fa presente che, essendo stabilito sulle proposte di legge in questione il parere della V Commissione Bilancio, la Commissione potrebbe intanto dare una approvazione di massima del testo e richiedere su di esso il parere previsto.

I deputati di Mauro Luigi, Venturoli, Alini e Mazzoni si dichiarano contrari a tale procedura e insistono per l'approvazione formale del testo del Comitato ristretto.

Il Presidente Zanibelli chiarisce, quindi, che la richiesta di parere alla V Commissione Bilancio si impone come adempimento necessariamente connesso con l'assegnazione delle tre proposte di legge alla XIII Commissione con il ricordato parere, facendo presente che unica soluzione alternativa potrebbe essere quella di un ricorso alla Giunta del Regolamento circa la competenza consultiva della V Commissione sulla materia.

Il deputato Mazzoni, anche al fine di evitare ritardi all'iter dei provvedimenti, non insiste sulla richiesta di votazione formale e la Commissione, approvato nel principio il testo del Comitato ristretto, sospende la discussio-

ne in attesa del parere della V Commissione Bilancio e sollecitando il Governo a favorire l'ulteriore iter del testo unificato delle proposte di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo » (4729).

Il Relatore Del Castillo illustra il disegno di legge che, in esecuzione alle decisioni del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, prevede la istituzione di un Fondo per le provvidenze per i lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo italiane, che, con le disponibilità stanziata a carico della Comunità stessa e dello Stato italiano consentirà di erogare a favore degli anzidetti lavoratori le seguenti provvidenze: un'indennità di attesa pari al 90 per cento della retribuzione per i lavoratori di età inferiore ai 55 anni; un assegno mensile pari al 50 per cento della retribuzione a favore dei lavoratori tra i 55 e i 60 anni; un'indennità forfettaria a complemento della normale indennità di anzianità; borse di studio per la formazione professionale dei figli dei lavoratori licenziati.

Il Relatore, nel dichiararsi favorevole al disegno di legge, che si inquadra in un piano di riorganizzazione dell'industria zolfifera, ricorda che a livello regionale sono stati presi impegni di non licenziamento, e conclude proponendo alcune modifiche alla composizione del Comitato preposto al Fondo, al fine di dare maggior peso agli interessi siciliani preminenti nel settore.

Il deputato Di Mauro Luigi si dichiara contrario al disegno di legge, in quanto, in assenza di un piano di riorganizzazione della industria estrattiva dello zolfo, non si potrà che dar luogo ad una serie di licenziamenti e alla liquidazione dell'industria stessa, che invece occorrerebbe riorganizzare sulla base dell'integrazione verticale tra estrazione, lavorazione e vendita dei prodotti. Fa presente l'esigenza, comunque, in caso di passaggio agli articoli, di introdurre modifiche tendenti a rafforzare la presenza della regione siciliana, la rappresentanza dei lavoratori in seno al Comitato amministratore del Fondo, e ad estendere le provvidenze a favore dei lavoratori del Centro zolfi.

Il deputato Sabatini fa presente che il provvedimento non deve essere interpretato come un principio di liquidazione dell'industria zolfifera, ma come un intervento a carattere sociale a favore dei lavoratori, in analogia ad altre iniziative già attuate dalla Co-

munità europea a favore di settori in crisi, e si domanda quale potrebbe essere la situazione se intervenisse una riduzione delle tariffe doganali o la ristrutturazione del settore, senza che si predisponessero particolari provvidenze a favore dei lavoratori interessati.

Il deputato Abenante si dichiara anch'egli contrario al disegno di legge in quanto non risulta che sia stato fatto nulla per la riorganizzazione dell'industria zolifera o per la incentivazione di attività sostitutive.

Dopo la replica del Relatore Del Castillo, che, tra l'altro, fa presente che è intervenuto un accordo fra l'Ente minerario siciliano, l'ENI e la MONTEDISON per la riorganizzazione del settore, e le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato Martoni per una sollecita approvazione del disegno di legge, la Commissione approva senza modificazioni i primi cinque articoli del provvedimento; l'articolo 6 è approvato con un emendamento suggerito dalla V Commissione Bilancio ed è infine approvato un articolo aggiuntivo che prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Non sono accolti gli emendamenti proposti dal deputato Di Mauro Luigi per una diversa composizione del Comitato amministratore del Fondo e per una attuazione della legge, concordata con la Regione siciliana.

Il Ministro Bosco dichiara poi di accogliere come raccomandazione un ordine del giorno dei deputati Tognoni, Mazzoni, Di Mauro Luigi ed Abenante per l'adozione di provvedimenti migliorativi del trattamento di pensione dei minatori, e, senza riserve, un ordine del giorno del deputato Del Castillo, per la designazione di uno dei due funzionari del Ministero del lavoro, chiamati a far parte del Comitato preposto al Fondo, tra i funzionari operanti in Sicilia. Non è invece accolto un ordine del giorno dei deputati Di Mauro Luigi, Tognoni e Abenante, che invitava il Governo a concordare con la Regione siciliana le misure necessarie per evitare i licenziamenti attraverso l'integrazione verticale dell'industria zolifera.

Dopo dichiarazione contraria del deputato Tognoni del gruppo comunista, e favorevole del deputato Guerrini Giorgio per il gruppo socialista unificato, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assun-

zione obbligatoria dei profughi » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (4508).

Dopo relazione favorevole del deputato Guerrini Giorgio e l'intervento pure favorevole del deputato Bologna, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva l'articolo unico del disegno di legge al quale non sono proposti emendamenti.

PROPOSTE DI LEGGE:

CERAVOLO: « Autorizzazione ai consulenti del lavoro di tenere presso di sé documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza » (3219);

LUCCHESI ed altri: « Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro » (3504);

GUERRINI GIORGIO ed altri: « Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro » (3633);

BRADI: « Nuove norme per la disciplina dei documenti di lavoro » (3649);

CRUCIANI: « Disciplina sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro » (3654);

MAZZONI ed altri: « Autorizzazione di tenere i documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, presso gli studi dei consulenti del lavoro » (3668).

Il deputato Mazzoni sollecita la ripresta della discussione delle proposte di legge sulla base del testo unificato del Comitato ristretto, al quale non risulta che il Governo abbia fatto opposizione.

Il Presidente Zanibelli, in assenza del Relatore, propone di rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana, e la Commissione aderisce alla proposta del Presidente stesso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 12,20. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI*. — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Bosco ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, concernente la proroga dei massimali retributivi in materia di assegni familiari » (4710);

LAFORGIA ed altri: « Disciplina dei contributi per gli assegni familiari nel settore dell'artigianato » (1068);

MAZZONI ed altri: « Modifica alle aliquote per i contributi in materia di assegni familiari e automatico adeguamento delle aliquote di famiglia » (2526);

ALESI: « Modifiche alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in materia di assegni familiari » (3009).

Il Ministro Bosco fornisce anzitutto alcune notizie circa le trattative in corso tra il Governo e le organizzazioni sindacali in materia di miglioramento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in ordine alla quale le suddette organizzazioni hanno chiesto un aumento del 15 per cento delle pensioni contributive e l'attuazione graduale, nel periodo di otto anni, delle norme di delega di cui all'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, fino ad assicurare un trattamento di pensione commisurato all'80 per cento della retribuzione percepita nell'ultimo triennio dai lavoratori con 40 anni di attività lavorativa.

In proposito fa presente che tali richieste impongono la soluzione di problemi tecnici derivanti da una certa contraddizione delle norme della stessa delega, che al punto c) del citato articolo 39 prevede anche un miglioramento delle pensioni contributive per i lavoratori che abbiano 25 anni di contribuzione, e di problemi finanziari per la necessità di acquisire i mezzi di copertura dell'ingente deficit che si andrebbe a maturare. Gli studi per il reperimento di tali mezzi finanziari sono attualmente indirizzati verso un aumento del contributo dello Stato, la realizzazione di economie nel sistema e l'aumento del contributo dei datori di lavoro, e, proprio in relazione a quest'ultima eventualità, il Governo, d'accordo con le organizzazioni sindacali, ha inteso richiedere una breve proroga dei massimali contributivi della Cassa assegni familiari, la cui soppressione o graduale modifica va considerata tenendo conto di una valutazione globale degli oneri contributivi in tutto l'arco della previdenza sociale.

Il deputato Alesi ritiene che sarebbe opportuno fissare il termine finale della nuova proroga al 31 dicembre 1968.

Il deputato Mazzoni, pur auspicando che si arrivi ad un accordo tra le organizzazioni sindacali e Governo, sul quale dovrà comunque pronunciarsi in modo responsabile il Parlamento, osserva che il problema dei massimali retributivi della Cassa assegni familiari

doveva essere affrontato separatamente e tempestivamente e contesta che sussistano i motivi costituzionali che giustificano il ricorso all'uso del decreto-legge.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Venturoli e Sulotto, il Presidente Zanibelli rinvia all'indomani, alle ore 12, il seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968, ORE 18. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Provvidenze a favore dei farmacisti rurali » (4261).

PROPOSTE DI LEGGE:

BONTADE MARGHERITA: « Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali » (152);

DOSI: « Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali » (640);

BONTADE MARGHERITA: « Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri » (2345);

DE MARIA ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (484);

DELFINO ed altri: « Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie » (883);

MESSINETTI ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (898);

STORTI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie » (925);

BOZZI ed altri: « Nuove norme sull'esercizio farmaceutico » (1087);

DE MARIA: « Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie » (2142).

Il Presidente dà lettura del parere favorevole della Commissione bilancio all'articolo concernente la copertura finanziaria per la concessione della indennità ai farmacisti rurali.

Il relatore onorevole Barberi spiega che l'articolo predisposto dalla Commissione ha inteso soprattutto assicurare l'utilizzazione dei fondi stanziati per l'esercizio finanziario 1967 per le farmacie rurali.

L'onorevole Monasterio illustra due distinti emendamenti sostanzialmente analoghi all'articolo predisposto dalla Commissione con l'aggiunta della previsione di concessione delle indennità anche per i comuni che gestiscono farmacie rurali.

La presentazione di questi due emendamenti è ispirata alle stesse preoccupazioni espresse dal relatore.

Il Sottosegretario Volpe a nome del Governo presenta un emendamento aggiuntivo per spostare, in relazione all'entrata in vigore della legge, la data di presentazione delle domande per la concessione delle indennità, per il primo biennio dell'entrata in vigore della legge stessa.

L'onorevole Scarpa fa presente la questione dei farmacisti invalidi civili, presa in considerazione dalla proposta di legge De Maria n. 2142.

Il relatore dichiara di essere d'accordo sulla sostanza dell'emendamento presentato dal gruppo comunista e propone che la questione dell'indennità alle farmacie rurali gestite dai comuni sia inserita al primo comma del testo della Commissione.

L'onorevole Monasterio a nome del suo gruppo accetta. Favorevole agli emendamenti si dichiara anche l'onorevole Delfino.

Il Presidente pone quindi ai voti il primo comma del testo predisposto dalla Commissione con l'aggiunta dell'emendamento che è approvato. Pone ai voti quindi i successivi commi dello stesso testo che sono approvati con riserva di coordinamento per quanto concerne la loro collocazione. Pone ai voti l'emendamento aggiuntivo del Governo che è approvato. Pone infine ai voti il principio stabilito dall'articolo unico della proposta di legge n. 2142 De Maria che è approvato con riserva di coordinamento.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente fa presente che il Presidente della Camera ha ripetutamente sollecitato la definizione del parere sul bilancio per l'esercizio finanziario 1968. Delibera quindi con l'assenso della Commissione, di dedicare all'argomento la seduta di domani dopo aver però proceduto eventualmente alla votazione finale sui provvedimenti concernenti il servizio farmaceutico. La proposta è accolta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,35.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 1° febbraio, ore 9,30.

- 1) Tribuna elettorale.
- 2) Varie.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei provvedimenti concernenti provvidenze a seguito dei terremoti dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968 in Sicilia.

Giovedì 1° febbraio, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge):

Provvidenze in dipendenza del terremoto verificatosi in Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1967 (4773);

GERBINO ed altri: Provvidenze straordinarie a favore delle zone delle province di Messina ed Enna, colpite dal terremoto del 31 ottobre 1967 (4543);

MACALUSO ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto dei Nebrodi (4598);

BASILE GUIDO ed altri: Disposizioni speciali per il terremoto di Mistretta (4604);

TERRANOVA CORRADO: Provvedimenti in favore dei comuni danneggiati dal terremoto del 31 ottobre 1967 (4684).

— Relatore: Terranova Corrado — (*Parere della V Commissione*).

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici)

Giovedì 1° febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

LONGONI ed altri: Norme integrative e interpretative del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (701);

TERRANOVA CORRADO ed altri: Modifiche alle norme del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (1029);

— (*Parere della VIII Commissione*) — Relatori: Di Vagno, *per la IV Commissione*; Fortini, *per la IX Commissione*.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Istruzione) e XIII (Lavoro)

Giovedì 1° febbraio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Formazione professionale dei lavoratori (4561) — (*Parere della I, V, VI, XI e XII Commissione*);

STORTI ed altri: Estensione del Comitato interministeriale e del Fondo nazionale per la preparazione professionale (*Urgenza*) (650) — (*Parere della V Commissione*);

BUTTÈ ed altri: Istituzione di un organismo di coordinamento per le attività di formazione professionale dei lavoratori (*Urgenza*) (825) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatori: Franceschini, *per la VIII Commissione*; Gitti, *per la XIII Commissione*.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 1° febbraio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 — (*Approvato dal Senato*) — (4691);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia (Tabella n. 5);

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per il 1966 — (*Approvato dal Senato*) — (4706);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Zappa.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 1° febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 (4691) — Relatori: Landi e Isgrò — (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966 (4706) — Relatore: Fabri Francesco — (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 1° febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai Comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale (4361-bis) — Relatore: Vizzini — (*Parere della II, della IV, della V e della X Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1971 (4720) — Relatore: Turnaturi — (*Parere della I e della V Commissione*);

Assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire

per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto (4721) — Relatore: Scricciolo — (*Parere della I e della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

Senatore BERLANDA: Modificazione della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige (*approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4188) — Relatore: Castellucci.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica (4779) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Buzzetti.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (4280) — Relatori: Vicentini e Scricciolo — (*Parere della I, della II, della IV, della V e della XIII Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 1° febbraio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatori DI ROCCO; CARELLI; MEDICI: Provvedimenti per favorire la direzione tecnica delle imprese agricole (*Approvata dal Senato*) (4413);

LEOPARDI DITTAIUTI e BIGNARDI: Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura professionale (2618);

CETRULLO: Provvedimenti per la costituzione di aziende pilota agricole e forestali (2909);

CERUTI CARLO e DE LEONARDIS: Provvedimenti per lo sviluppo della tecnica in agricoltura (3642);

— Relatore: Ceruti — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Finanziamento di una indagine sulla struttura delle aziende agricole (*Approvato dalla*

VIII Commissione permanente del Senato) (4688) — Relatore: Ferraris — (*Parere della II e della V Commissione*).

Votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge:

Senatori TORTORA ed altri: Regolamentazione dell'attività di pesca dell'Azienda municipalizzata delle Valli comunali di Comacchio (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4026);

HELPER: Modifica all'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai fini della sua applicabilità ai territori a catasto ex austriaco (3001);

LORETI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari (4771);

MONASTERIO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (*Urgenza*) (3624).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 (*Approvato dal Senato*) — (4691);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968 (Tabella 13) (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Rinaldi;

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966 (*Approvato dal Senato*) (4706) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Rinaldi.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 1° febbraio, ore 12.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211, concernente la proroga dei massimali retributivi in materia di assegni familiari (4710) — (*Parere della XII Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Disciplina dei contributi per gli assegni familiari nel settore dell'artigianato (1038);

MAZZONI ed altri: Modifica alle aliquote per i contributi in materia di assegni familiari e automatico adeguamento delle aliquote di famiglia (2585) — (*Parere della XII Commissione*);

ALESI: Modifiche alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in materia di assegni familiari (3009) — (*Parere della XII Commissione*);
— Relatore: Borra.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 1° febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per lo anno finanziario 1968 (*Approvato dal Senato*) (4691);

Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968 (Tabella n. 19);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Gasco.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole professionali (*Testo unificato approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3689) — Relatore: Barberi;

DARIDA: Istituzione di scuole per infermieri professionali (880) — Relatore: Cappello;

DE PASCALIS: Modifica alla legge 26 ottobre 1960, n. 1395, recante norme transitorie sull'ordinamento di alcune scuole professionali per infermiere (1437) — Relatore: Spinelli;

BADINI CONFALONIERI: Istituzione di scuole professionali per infermieri (3059) — Relatore: Bemporad;

SAVIO EMANUELA ed altri: Modifiche al regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2330, riguardante le scuole convitto professionali per infermiere (3258) — Relatore: Barberi — (*Parere della I Commissione*);

SPINELLI: Modifiche al regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2330, riguardante le scuole convitto professionali per infermiere (3288) — Relatore: Barberi — (*Parere della I Commissione*).

Esame della proposta di legge:

DE MARIA e TANTALO: Interpretazione autentica della legge 7 maggio 1965, n. 459 (3847) — Relatore: Barberi — (*Parere della II Commissione*).

Parere sulle proposte di legge:

ROSSI PAOLO: Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (3102) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Tantalo;

DARIDA e BOVA: Inquadramento delle appartenenti alle categorie professionali ausiliarie in categoria di concetto (3585);

— (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore dei farmacisti rurali (4261) — (*Parere della II, V e XIII Commissione*) — Relatore: Bartole.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

BONTADE MARGHERITA: Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Bartole;

DOSI: Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali (640) — (*Parere della V e della XIII Commissione*) — Relatore: Bartole;

BONTADE MARGHERITA: Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica dei piccoli centri (2345) — Relatore: Bartole;

DE MARIA ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (484) — (*Parere della II e della XII Commissione*) — Relatore: Barberi;

DELFINO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni per quanto concerne le farmacie (883) — (*Parere della V e della XII Commissione*) — Relatore: Barberi;

MESSINETTI ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (898) — (*Parere della II, IV, V, XII e XIII Commissione*) — Relatore: Barberi;

STORTI ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie (925) — (*Parere della IV e della XII Commissione*) — Relatore: Barberi;

BOZZI ed altri: Nuove norme sull'esercizio farmaceutico (1087) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: Barberi;

DE MARIA: Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 587, dei concorsi per il conferimento delle farmacie (2142) — (*Parere della II Commissione*) — Relatore: Bartole.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e il Panama, con protocollo e scambi di Note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 e dello scambio di Note del 18 maggio 1967 (*Approvato dal Senato*) (4758) — Relatore: Storchi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.